CAMERA DEI DEPUTATI

N. **4356-A**
N. **4355-A**

—

RELAZIONE GENERALE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Presentata alla Presidenza il 7 dicembre 1997

(Relatore: **Silvio LIOTTA**, *per la maggioranza*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 21 novembre 1997 (v. stampati Senato n. 2739)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CIAMPI)

—

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998
e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000

(e Note di variazioni 4356-*bis*, 4356-*ter* e 4356-*quater*)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 22 novembre 1997

Nota di variazioni 4356-*quinquies*

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 21 novembre 1997 (v. stampato Senato n. 2792)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CIAMPI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISCO)

—

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 22 novembre 1997

INDICE

Relazione di maggioranza *Pag.* 5

Articoli del disegno di legge n. 4356 » 31

Tabelle allegate al disegno di legge n. 4356 » 69

TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE » 83
(modificate dalla Commissione)

TABELLA 1/A
Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri » 85

TABELLA 2
Stato di previsione del Ministero del tesoro » 86

TABELLA 5
Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia » 87

TABELLA 12
Stato di previsione del Ministero della difesa » 89

TABELLA 18
Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali » 92

Articoli del disegno di legge n. 4355 » 93

Tabelle allegate al disegno di legge n. 4355 » 107

PAGINA BIANCA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I documenti finanziari dei quali oggi iniziamo l'esame nel testo approvato dal Senato della Repubblica, integrato delle modifiche introdotte dalla V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, richiedono preliminarmente l'esigenza che si compia una ulteriore riflessione sullo stato sia della finanza pubblica che dell'economia del nostro Paese.

1. *Quadro macroeconomico di riferimento.*

La linea di politica economica del Governo così come definita nel Documento di programmazione economico-finanziaria 1998-2000, presentato al Parlamento il 31 maggio scorso, mira a raggiungere due finalità fondamentali: la partecipazione all'Unione economica e monetaria europea, il risanamento delle pubbliche finanze. L'Unione economica e monetaria europea, quale momento essenziale del grande disegno economico e politico che modifica l'assetto e le prospettive dell'intera Europa; il risanamento delle finanze pubbliche quale condizione essenziale di sviluppo nella stabilità e di rilancio dell'occupazione.

« Sono due finalità » — si legge testualmente nella prefazione al DPEF — « che coincidono e si alimentano vicendevolmente attraverso il calo dei tassi di interesse ».

Con l'ampio e particolareggiato testo della risoluzione Mussi ed altri, presentata sul documento di programmazione ed approvata in Assemblea il 20 maggio scorso, si impegna tra l'altro il Governo, per ciò che attiene l'Unione europea, ad operare « per l'adozione di nuove ed efficaci politiche per l'occupazione, anche attuando la risoluzione che accompagna il patto di stabilità, per l'armonizzazione e, in prospettiva, per l'effettiva convergenza delle politiche sociali degli Stati membri ».

Per quanto riguarda gli obiettivi vincolanti della manovra di bilancio 1998-2000 (e precisamente indebitamento netto della pubblica amministrazione, fabbisogno di cassa del settore statale, limite massimo dei saldi per il bilancio dello Stato per il 1998 e per il triennio 1998-2000) nella finalità di realizzare i valori positivi contenuti nel quadro macroeconomico programmatico di riferimento del triennio 1998-2000: (Tavola 1) crescita del PIL reale del 2 per cento, tasso di inflazione all'1,8 per cento, crescita dell'occupazione dello 0,5 per cento, tasso di disoccupazione dell'11,7 per cento, tasso di interesse dei BOT a dodici mesi (fine anno) al 6 per cento, il Parlamento impegna il Governo:

— « a mantenere l'indebitamento netto della pubblica amministrazione entro il limite di 56.890 miliardi nel 1998 ponendo le basi di un percorso programmatico che prevede limiti di 50.785 miliardi nel 1999 e di 39.703 miliardi nel 2000, in modo da garantire un livello del rapporto indebitamento netto/PIL al di sotto del 3 per cento e la prosecuzione della riduzione, ad un ritmo soddisfacente, del rapporto debito/PIL;

— a raggiungere, in questo contesto, l'obiettivo di un avanzo primario di 117.129 miliardi nel 1998, secondo un percorso programmatico che prevede obiettivi di avanzo primario pari a 126.706 miliardi nel 1999 ed a 134.074 miliardi nel 2000;

— a realizzare gli obiettivi indicati con una manovra di correzione, di importo non inferiore a 25.000 miliardi nel 1998, che agisca sulle entrate e sulle spese correnti al netto degli interessi;

– a mantenere il fabbisogno di cassa del settore statale entro il limite di 64.700 miliardi nel 1998, ponendo le basi di un percorso programmatico che prevede fabbisogni non superiori a 55.997 miliardi nel 1999 ed a 41.454 miliardi nel 2000, in modo da garantire la riduzione del rapporto debito/PIL;

– a fissare, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge n. 468 del 1978, il limite massimo del saldo netto da finanziare previsto dall'articolo 1 della legge finanziaria, per il 1998 in 89.000 miliardi al netto delle regolazioni debitorie e degli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle quote di anticipazione di tesoreria all'INPS riferibili al finanziamento degli interventi assistenziali di cui all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, per il 1999 ed il 2000 in una misura inferiore a quella del primo anno, lungo un percorso di avvicinamento agli obiettivi programmatici di un saldo netto da finanziare non superiore a 80.600 miliardi nel 1999 e 60.750 miliardi nel 2000 e tendenzialmente pari al fabbisogno »; etc...

Il 30 settembre scorso il Governo ha presentato la Relazione previsionale e programmatica per il 1998, che ha aggiornato le stime per l'anno in corso contenute nel documento di programmazione 1998-2000, relativamente al quadro macroeconomico e ai saldi di finanza pubblica.

Quanto al primo aspetto sono state confermate le previsioni della crescita dell'economia per l'anno in corso e per il triennio di riferimento, mentre è stata aggiornata la stima relativa al tasso di inflazione del 1997, ridotto dal 2,5 del DPEF al 2,2, per cento.

L'occupazione resta stazionaria nel 1997, mentre per il triennio 1998-2000 sono confermate le stime contenute nel documento.

Più pessimistiche sono invece le nuove stime riguardanti il tasso di disoccupazione, che si attesta sul 12,3 nel 1997 per poi scendere più lentamente, nel triennio di riferimento, al 12 per cento nel 1998, all'11,5 nel 1999 e all'11 per cento nel 2000.

Quanto all'evoluzione delle grandezze di finanza pubblica, la Relazione previsionale e programmatica, tenuto conto degli andamenti registrati nei primi otto mesi dell'anno, « conferma sostanzialmente i valori per il 1997 e gli obiettivi programmatici per il triennio di riferimento indicati nel documento di programmazione ».

La manovra di finanza pubblica per il 1998 e per il triennio 1998-2000, così come risulta dai testi trasmessi dal Senato.

La manovra presentata dal Governo per il triennio 1998-2000 si articola nei seguenti disegni di legge:

– disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000, presentato il 31 luglio 1997 (A.S. 2739) come modificato dalla I Nota di variazioni (A.S. 2739-*bis*), dalla II Nota di variazioni (A.S. 2739-*ter*), dalla III Nota di variazioni (A.S. 2739-*quater*);

– disegno di legge « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998) » (A.S. 2792);

– disegno di legge « Misure di stabilizzazione della finanza pubblica » (A.S. 2793).

Dal momento in cui il Senato ha approvato i tre disegni di legge (bilancio, collegato e finanziaria), che sono stati trasmessi alla Camera e sono ora all'esame dell'Assemblea, e la Camera ha approvato definitivamente il disegno di legge A.S. 2791 di conversione del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328 « Disposizioni tributarie urgenti », è possibile già preliminarmente dichiarare che gli effetti finanziari della manovra di finanza pubblica hanno realizzato lo scopo prefissato riducendo nel 1998 di 25 mila miliardi sia l'indebitamento netto della pubblica amministrazione sia il fabbisogno di cassa del settore statale.

Ciò consente all'Italia di realizzare l'obiettivo del 3 per cento nel rapporto indebitamento pubblico/PIL, uno dei parametri da rispettare per accedere alla terza fase dell'Unione economica e monetaria (Tavola 2).

Vorrei ricordare i dati cui facciamo riferimento dopo l'approvazione del Senato.

La portata delle entrate previste con il decreto-legge recante misure tributarie urgenti è per il 1998 di 5.875 miliardi, mentre il collegato alla finanziaria determina entrate per 5.771 miliardi, con un totale di 11.646 miliardi per il 1998. Per quanto riguarda i tagli alle spese, il collegato prevede per il 1998 un risparmio di 9.893 miliardi, mentre il bilancio a legislazione vigente, così come modificato dalla prima nota di variazioni e dalla legge finanziaria, prevede per il 1998 un risparmio di 3.461 miliardi: il totale della manovra dal lato della spesa è di 13.354 miliardi per il solo 1998.

Il complesso della manovra sul saldo primario è di 25 mila miliardi; aggiungendo il risparmio sugli interessi, stimato in 1.500 miliardi, si ottiene un totale di 26.500 miliardi.

La manovra, che persegue – come già ricordato – l'obiettivo di porre sotto controllo il fabbisogno del settore statale e l'indebitamento netto della P.A. – sviluppa i suoi effetti anche negli esercizi 1999 (manovra da 26.700 miliardi) e 2000 (manovra da 29.900 miliardi).

Per un approfondimento analitico dei dati esposti si confronti quanto esposto nella Tavola 3.

2. *Il disegno di legge di bilancio 1998 a legislazione vigente (A.C. 4356) come modificato dalla I Nota di variazione (A. C. 4356* bis), *dalla II Nota di variazione (A. C. 4356*-ter), *dalla III Nota di variazione (A. C. 4356*-quater).

Per ciò che riguarda il bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1998 e il bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000, occorre porre in evidenza che la nuova struttura del bilancio, conseguente all'attuazione della delega contenuta nella legge n.94 del 1997 sostituisce le « unità previsionali di base » ai capitoli quale oggetto del voto del Parlamento.

Ciò se aumenta da una parte la discrezionalità dell'Esecutivo, dall'altra rende più significative le scelte del Parlamento in merito all'assegnazione delle risorse fra le diverse destinazioni di spesa. Sotto un altro aspetto, inoltre, lo stretto rapporto tra unità previsionali di spesa e lo specifico centro di responsabilità amministrativa, aumenta la trasparenza ed il valore delle scelte fatte dal Parlamento e consente un effettivo controllo sostanziale dell'azione dell'esecutivo.

Esaminando sinteticamente gli aspetti contabili del disegno di legge A.C. 4356, approvato dal Senato il 21 novembre, si rileva che il gettito delle entrate finali ammonta a circa 611 mila miliardi, di cui circa 574 mila miliardi relativi alle entrate tributarie, circa 34 mila miliardi per le entrate extratributarie; circa 1.279 miliardi dovuti ad alienazione e ad ammortamento di beni patrimoniali e riscossioni di crediti.

Per quanto concerne le spese, le previsioni iniziali variate per il 1998 indicano un ammontare delle spese finali – al netto delle regolazioni debitorie e contabili, del fondo di ammortamento dei titoli di Stato, dei rimborsi IVA e delle anticipazioni di tesoreria all'INPS – pari a circa 727 mila miliardi, di cui circa 654 mila miliardi per spese correnti e 73 mila miliardi circa per spese in conto capitale. L'accensione di prestiti per il ricorso al mercato è pari a circa 430 mila miliardi.

Altri risultati differenziali: il risparmio pubblico (dato dalla differenza tra le entrate tributarie ed extratributarie e le spese correnti) è pari a 45.070 miliardi; il saldo netto da finanziare (dato dalla differenza tra entrate finali e le spese finali) è pari a circa 116 mila miliardi, valore che è al di sotto del livello massimo del saldo in termini di competenza fissato dall'articolo 1, comma 1, della finanziaria approvata dal Senato e cifrato in 116.807 miliardi.

Con riferimento agli specifici stati di previsione dei vari settori dell'Amministra-

zione ho ritenuto di prendere in esame in particolare quelli relativi ai Ministeri del bilancio e del tesoro.

Lo stato di previsione del Ministero del Bilancio per il 1998 riflette la struttura del ministero attualmente vigente.

Essa non tiene pertanto conto dell'accorpamento di questo Ministero con quello del Tesoro, oggetto degli schemi di decreto legislativo e di regolamento, che il Governo ha presentato ai sensi dell'articolo 7 della legge n.94 del 1997, sui quali la Commissione bicamerale, istituita ai sensi dell'articolo 9 della medesima legge, ha espresso parere favorevole condizionato in data 21 novembre 1997. A seguito dell'emanazione del decreto legislativo, il Governo ha presentato alla Camera la IV Nota di variazioni che serve appunto a trasfondere nel bilancio l'effetto di tali modifiche.

Con riferimento invece al disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, si rileva che lo stato di previsione del Ministero del bilancio per il 1998 è predisposto secondo le nuove regole di contabilità ed è articolato in 9 centri di responsabilità amministrativa, con 20 unità di voto. Come ho ricordato, il voto viene espresso dal Parlamento sulle unità previsionali di base.

Lo stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nel bilancio a legislazione vigente per il 1998, come modificato dalla prima nota di variazioni, (A.C. 4356-bis) reca spese complessive di competenza pari a 1.493,7 miliardi, di cui 79,8 miliardi di parte corrente e 1.413,9 miliardi in conto capitale, nonché autorizzazioni di cassa pari a 2.383,5 miliardi, di cui 81,3 miliardi di parte corrente e 2.302,2 miliardi in conto capitale.

La consistenza dei residui passivi presunti al 1° gennaio 1998 è calcolata complessivamente in 2.357,5 miliardi, di cui 4 miliardi per le unità previsionali di base di parte corrente e 2.353,5 miliardi per quelle in conto capitale.

Anche lo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998 riflette la struttura del ministero attualmente vigente e non tiene conto del parere espresso dalla Commissione bicamerale dato che il decreto legislativo relativo non è stato ancora emanato.

Lo stato di previsione del Ministero del tesoro, predisposto secondo le nuove regole di contabilità, è articolato in 7 centri di responsabilità amministrativa ed in 156 unità di voto (le unità previsionali).

Da questo dato si rileva come ogni centro di responsabilità amministrativa possa avere competenza su molte unità di voto e come non vi sia perfetta rispondenza tra il centro di responsabilità amministrativa e le unità previsionali di bilancio.

Nel 1998 lo stato di previsione del Ministero del tesoro nel bilancio a legislazione vigente, come modificato dalla già citata prima nota di variazioni, indica in 683.515 miliardi le spese complessive di competenza ed in 688.911 miliardi le autorizzazioni di cassa.

Si tratta ovviamente della rubrica più corposa dell'intero bilancio statale. Le spese correnti ammontano a 349.300 miliardi per la competenza ed a 364.170 miliardi per le autorizzazioni di cassa; quelle in conto capitale ammontano a 35.397 miliardi per la competenza ed a 25.908 miliardi per le autorizzazioni di cassa.

Le spese per il rimborso di prestiti sono determinate in 298.819 miliardi per la competenza ed in 298.833 miliardi per le autorizzazioni di cassa.

La consistenza dei residui passivi presunti del Ministero del tesoro al 1[00f8] gennaio 1998 è stata valutata in 80.793 miliardi.

A questo riguardo, è importante effettuare alcune valutazioni. Con riferimento alla serie storica dei residui del Ministero del Tesoro al 31 gennaio (dal 1991 ad oggi) si può rilevare che, tra l'ammontare dei residui presunti indicati al momento dell'esame dei bilanci e l'ammontare dei residui accertati, normalmente le cifre esposte al momento dell'accertamento vengono raddoppiate. Se ciò fosse confermato anche per il 1998, (che reca un ammontare presunto di residui di oltre 80 mila miliardi) ciò significherebbe che a fine esercizio l'ammontare accertato dei soli residui

passivi del Ministero del Tesoro potrebbe anche essere pari a circa 160 mila miliardi.

Il problema dell'ammontare complessivo di residui dell'intero bilancio statale ha determinato nelle Commissioni e nell'aula del Senato un lungo dibattito, anche con riferimento ad alcune considerazioni che sull'argomento sono state svolte dalla Corte dei Conti.

Anche presso la Commissione bilancio della Camera tale « situazione » è stata affrontata, oltre che dal relatore e da altri deputati, anche dal Governo con un intervento specifico del Prof. Giarda, Sottosegretario al Tesoro.

Che l'argomento meriti un'ulteriore attenzione è testimoniato anche dal fatto che un istituto di sicura qualificazione come il CER – Centro Europa Ricerche – abbia dedicato all'interno del capitolo dedicato alla finanza pubblica, del suo Rapporto n. 5/1997, presentato nelle scorse settimane, uno specifico approfondimento a commento dei prospetti recanti l'indicazione dei residui passivi presunti ed effettivi relativi agli anni 1995, 1996 e 1997 (Tavole 4, 5 e 6).

Non sarebbe inopportuno se nel corso della discussione generale in questa Aula il Governo volesse dare un'informazione ancora più puntuale e particolareggiata sull'argomento.

3. *Il disegno di legge finanziaria 1998 (A.C. 4355).*

Per quanto concerne la « finanziaria » per il 1998, nel testo approvato dal Senato, esso risponde ai requisiti prescritti, per il suo contenuto, dalla legislazione di bilancio e contabilità e dalla risoluzione parlamentare sul Documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1998-2000.

La struttura del provvedimento è infatti tale da garantire il rispetto delle norme che disciplinano il contenuto tipico della legge finanziaria stabilito dalla legge n.468 del 1978, come modificata dalla legge n.362 del 1988 (che ha posto fine al precedente sistema della cosiddetta finanziaria omnibus ed ha introdotto in sua vece la finanziaria snella), nonché da ottemperare alle prescrizioni stabilite dalle Camere nelle risoluzioni relative al documento di programmazione economico-finanziaria 1998-2000.

Il testo in esame consta, infatti, di soli 5 articoli, nei quali vengono definite le poste da iscrivere necessariamente nel bilancio triennale 1998-2000 in base alla legislazione sulla contabilità dello Stato. Alcune di queste poste vengono stabilite direttamente dall'articolato il cui articolo 1, in particolare, definisce i valori massimi e non superabili per il prossimo triennio dei principali saldi in termini di competenza relativi al bilancio dello Stato; altre sono invece specificate nelle sei tabelle, denominate da A ad F, allegate al disegno di legge e alle quali rinvia per l'approvazione l'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del provvedimento medesimo.

L'articolo 2, comma 8, reca limiti all'assunzione degli impegni a valere sulle leggi di spesa pluriennali, mentre i commi dal 9 al 13 del medesimo articolo determinano la spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego.

Gli articoli 3 e 4 riguardano erogazioni meramente quantitative rinviate alla finanziaria da norme vigenti e contengono disposizioni, rispettivamente, in materia di entrata e per la famiglia nonché in materia di previdenza.

Le norme finali contenute nell'articolo 5 definiscono, infine, come richiesto dalla legge di contabilità, le modalità con le quali far fronte agli oneri di natura corrente recati dalla stessa legge finanziaria, rimandando all'apposito prospetto di copertura degli oneri in oggetto.

Procediamo, ora, all'esame dettagliato degli articoli.

Articolo 1 commi 1 e 2 (Limite massimo dei saldi netti da finanziare).

Il primo comma dell'articolo 1 fissa rispettivamente in 88 mila miliardi (al netto di 28.807 miliardi per regolazioni debitorie) ed in 430.000 miliardi (tenuto

conto delle operazioni di rimborso di prestiti e compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4 mila miliardi) il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato in termini di competenza per l'esercizio 1998.

Quest'anno per la prima volta il riferimento viene fatto all'indebitamento netto di tutte le pubbliche amministrazioni, in conformità ai parametri comunitari per il 1998.

Il DPEF indica l'obiettivo di 56.800 miliardi.

Secondo le stime più aggiornate contenute nella Relazione previsionale e programmatica il saldo dovrebbe risultare invece inferiore, cioè pari a 56.391 miliardi. Quindi, il rapporto fra indebitamento netto e prodotto interno lordo dovrebbe addirittura scendere al di sotto del 3 per cento.

Articolo 2, comma 1 (Norma sulla destinazione del gettito).

La norma sulla destinazione del maggior gettito derivante da nuove o maggiori entrate fu introdotta dall'articolo 1, comma 6 della legge n. 887 del 1984 (legge finanziaria per il 1985) per iniziativa del Governo, allo scopo di vietare l'utilizzo di incrementi di entrate, conseguenti a provvedimenti legislativi approvati in corso di esercizio, per il finanziamento di iniziative di maggiore spesa o di minore entrata. Le disponibilità così reperite avrebbero dovuto essere destinate al miglioramento del saldo netto da finanziare.

La legge finanziaria 1998 conferma anch'essa tali disposizioni. Rimane pertanto esclusa la possibilità di assicurare con eventuali maggiori entrate la copertura di nuove o maggiori spese, ad eccezione dei casi espressamente previsti.

Articolo 2, commi 2 e 3 (Fondi speciali).

I fondi speciali sono lo strumento contabile mediante il quale si determinano gli spazi di copertura finanziaria per i provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.

La disciplina organica di questo istituto si ritrova nell'articolo 11-*bis* della L. 5 agosto 1978 n. 468 (introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n.362). Il comma 1 dell'articolo 11-*bis* stabilisce che la legge finanziaria deve indicare distintamente per la parte corrente e per quella in conto capitale le somme destinate alla copertura dei progetti di legge, ripartiti per ministeri e per programmi, con specificazione (in sede di relazione illustrativa alla legge finanziaria) dei singoli provvedimenti per i quali si preordina la copertura.

Attraverso i fondi speciali viene quindi delineata la proiezione finanziaria triennale della futura legislazione di spesa che il Governo intende sostenere in Parlamento: e questo sostegno si esprime innanzitutto prefigurando le risorse che consentono di assolvere all'obbligo di cui all'articolo 81, comma 4 della Costituzione, già impostando lo stesso schema di copertura del disegno di legge finanziaria.

Nel presente disegno di legge finanziaria, come approvato dal Senato (A.C. 4355) il fondo speciale di parte corrente (Tabella A) ammonta a 17.251,8 miliardi per il 1998, a 18.166,2 miliardi per il 1999 e a 17.033,1 miliardi per il 2000.

Il fondo speciale di conto capitale (Tabella B) è pari a 4.293,3 miliardi per il 1998, a 7.341,5 miliardi per il 1999 e a 9.990,5 miliardi per il 2000.

Per gli esercizi 1998, 1999 e 2000 la quantificazione degli interventi previsti da leggi di spesa a carattere permanente sono determinati dal comma 3 dell'articolo 2, secondo la specificazione esposta nella Tabella C che contiene gli stanziamenti autorizzati in relazione, a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria.

Articolo 2, commi 5 e 6 (Rifinanziamento per un anno di spese di conto capitale e definanziamento di autorizzazioni legislative di spesa).

I rifinanziamenti sono iscritti nell'allegata Tabella D (di cui al comma 5), mentre

le riduzioni di autorizzazione legislative di spesa sono iscritte nell'allegata Tabella E (di cui al comma 6).

Il totale dei rifinanziamenti previsti per il 1998 nella Tabella D dal disegno di legge finanziaria, nel testo presentato dal Governo, ammontava a 559 miliardi.

Nel corso dell'esame al Senato l'importo complessivo della tabella D è stato elevato a 640,5 miliardi dalla Commissione bilancio e a 655,5 miliardi dall'Assemblea.

Nella Tabella E della legge finanziaria vengono ridotte per tre anni autorizzazioni legislative di spesa (sia di parte corrente che di conto capitale).

I risparmi di spesa conseguenti ai definanziamenti previsti dal disegno di legge finanziaria 1998 ammontano a 442,6 miliardi per l'anno 1998 e a 965,9 miliardi sia per il 1999 che per il 2000.

La Tabella E non è stata modificata nel corso dell'esame al Senato.

Articolo 2, comma 7, primo periodo (Modulazione delle leggi pluriennali di spesa).

Gli stanziamenti previsti nella Tabella F del presente disegno di legge finanziaria ammontano complessivamente a 30.662,7 miliardi per il 1998 (30.347,7 miliardi nel disegno di legge originario), a 28.204,7 miliardi per il 1999 (29.454,7 miliardi nel disegno di legge originario), a 23.728 miliardi per il 2000 (22.478,6 miliardi nel disegno di legge originario) e a 45.627,1 miliardi per gli anni 2001 e successivi (43.477,1 miliardi nel disegno di legge originario).

Ai fini dell'esame della Tabella F, si deve altresì ricordare che le sue determinazioni sono connesse al disposto dell'articolo 43, comma 14, del disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1998 (A.C. 4354).

Quest'ultimo dispone la soppressione di tutte le norme che autorizzano la contrazione di mutui da parte del Tesoro (presso la Cassa Depositi e Prestiti o istituti di credito) destinati a specifiche finalità. Corrispondentemente si demanda alla Tabella F della legge finanziaria la rideterminazione dei relativi stanziamenti pluriennali, in modo da compensare, anno per anno, in tutto o in parte, a seconda delle specifiche esigenze di ciascun intervento, la perdita delle somme che sarebbero derivate dai mutui ancora da accendere. Sono ricompresi nella disposizione in esame anche i mutui e i prestiti delle Ferrovie dello Stato con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, di cui all'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (essi vengono sostituiti da contributi – i cui importi annuali sono determinati dalla suddetta Tabella F – al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato).

L'abrogazione dei mutui in esame è intesa a rendere più trasparente gli impegni finanziari assunti e a facilitare la definizione dei flussi di cassa. Si ricorda che la spesa relativa all'accensione mutui da parte del Tesoro viene iscritta in bilancio soltanto al momento dell'effettiva contrazione e che a priori non risulta agevole prevedere i tempi di ciascuna operazione e i relativi importi. Con il procedimento sostitutivo di iscrizione nella Tabella F si riconduce in bilancio, per ogni annualità, la previsione di spesa, in termini sia di competenza che di cassa.

L'articolo 2, comma 7, secondo periodo contiene disposizioni relative alle Ferrovie dello Stato S.p.A. che prevedono il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'Impresa Ferrovie dello Stato, per 12.800 miliardi. Il complessivo concorso all'aumento del capitale sociale dell'impresa FS, disposto da precedenti leggi e dal disegno di legge in esame, viene modulato dalla Tabella F; sommando le tre rate relative al triennio 1998-2000, nonché la somma relativa all'anno 2001 e successivi, tale concorso è pari complessivamente a lire 50.373 mld.

Articolo 2, comma 8 (Limiti all'assunzione degli impegni a valere sulle leggi di spesa pluriennale).

Ai sensi dell'articolo 11-*quater*, comma 2, della legge n. 468 del 1978 – introdotto

dall'articolo 8 della legge n. 362 del 1988 – relativo alle leggi di spesa pluriennale e a quelle a carattere permanente, le amministrazioni e gli enti pubblici possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma stanziata con leggi pluriennali: la disposizione demanda tuttavia alla legge finanziaria la possibilità di indicare limiti di impegnabilità più ristretti, tenuto evidentemente conto dello stato di attuazione delle procedure di spesa. In ogni caso i pagamenti devono essere contenuti entro i limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

Si tratta quindi di uno strumento contabile inteso ad allineare nella maggior misura possibile impegni effettivi e pagamenti, ponendo dei limiti interni allo stesso procedimento di spesa.

Articolo 2, commi 9-13 (rinnovi contrattuali).

I commi 9-13 dell'articolo 2 stanziano le risorse destinate al rinnovo dei contratti del pubblico impiego per il triennio 1998-2000, a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Articolo 2, comma 14 (Destinazione di una quota delle risorse derivanti dal programma di dismissione di immobili della Difesa).

L'articolo 3, comma 112, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce un programma di dismissione di immobili della Difesa al fine di soddisfare le esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione delle Forze Armate. La lett. f) del medesimo comma 112 demanda alla legge finanziaria la determinazione della quota annua dei relativi introiti da riassegnare allo stato di previsione del Ministero della Difesa, per il conseguimento dei suddetti obiettivi nonché, in particolare, per il finanziamento « di strutture e infrastrutture militari nelle regioni in cui risulta più limitata la presenza di unità e reparti delle Forze armate » e « per l'adeguamento delle infrastrutture civili esistenti nelle medesime regioni, finalizzato alle esigenze operative delle Forze armate ».

Il comma 14 quantifica l'importo della riassegnazione in 80 miliardi per il 1998, riservandolo interamente alla realizzazione di un programma di costruzione di caserme nelle regioni del Mezzogiorno in cui più squilibrato è il rapporto tra gettito della leva e infrastrutture militari esistenti.

Articolo 3, commi 1 e 2 (Disposizioni in materia di entrata).

L'articolo 3 stabilisce, al comma 1, che, in applicazione della normativa vigente in materia di restituzione del drenaggio fiscale (fiscal drag), sono stanziati per le minori entrate IRPEF, rispettivamente per gli anni 1998, 1999 e 2000, lire 650 miliardi, lire 675 miliardi e lire 675 miliardi.

Il comma 2 stabilisce per il triennio 1998-2000 la destinazione all'istituto degli assegni per il nucleo familiare di parte delle somme stanziate – in applicazione della normativa vigente in materia di restituzione del drenaggio fiscale – dal precedente comma 1 per le minori entrate IRPEF.

Articolo 4 (Disposizioni in materia di previdenza).

L'articolo 4 determina l'aumento dei trasferimenti dello Stato all'INPS, predisposti per il concorso agli oneri della « Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali », in complessive lire 666 miliardi per il 1998.

Articolo 5, comma 1 (Copertura della legge finanziaria).

L'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, nel testo sostituito dall'articolo 5 della legge n. 362 del 1988, ha disposto l'obbligo di copertura della legge finanzia-

ria, risolvendo in senso affermativo la questione dibattuta durante la vigenza del vecchio testo della legge n. 468.

Il comma 5 dell'articolo 11, in particolare, prevede per la determinazione di una corretta copertura finanziaria due regole.

Nel testo trasmesso alla Camera (A.C. 4355) i maggiori oneri di natura corrente sono pari a 5.874 miliardi per il 1998, 8.678 miliardi per il 1999 e a 9.035 miliardi per il 2000. Le nuove o maggiori entrate ammontano a 12.034 miliardi per il 1998, 9.894 miliardi. per il 1999 e a 11.534 miliardi per il 2000; le riduzioni di spese correnti sono pari a 1.171 miliardi per il 1998, 2.816 miliardi per il 1999 e a 2.971 miliardi per il 2000. Le disponibilità residue di copertura ammontano dunque a 8.569 miliardi per il 1998, 5.530 miliardi per il 1999 e a 6.889 miliardi per il 2000.

Articolo 5, commi 2 e 3 (Norme finali).

Nella legge finanziaria è inserita tradizionalmente la clausola di « compatibilità » con l'ordinamento delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome. Le disposizioni della legge finanziaria non modificano infatti il quadro delle competenze definite dagli statuti e dalle relative norme di attuazione; esse si applicano pertanto in quegli ordinamenti solo in quanto non contrastino le speciali attribuzioni di quegli enti.

Il comma 3 del presente articolo 5 indica infine la decorrenza della vigenza delle disposizioni dal 1° gennaio 1998.

4 – *Le modifiche apportate dalla Commissione bilancio della Camera alla manovra di finanza pubblica 1998.*

Nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera sono state apportate alcune modifiche di seguito illustrate che, senza alterare l'impianto normativo complessivo dei disegni di legge e la ripartizione della manovra tra maggiori entrate ed economie di spesa hanno consentito un miglioramento ulteriore dei saldi di finanza pubblica.

5 – *Le modifiche al disegno di legge finanziaria (A. C. 4355-A) e al disegno di legge di bilancio (A. C. 4356-A).*

5.1 – Le modifiche al disegno di legge finanziaria.

Per quanto riguarda l'articolato del disegno di legge finanziaria, la Commissione Bilancio ha approvato un'unica modifica all'articolo 3, concernente la destinazione degli assegni ai nuclei familiari, diretta a privilegiare i nuclei con figli, con particolare riferimento a quelli monoparentali, oltre a quelli con soggetti portatori di handicap e quelli in cui sia presente più di un figlio.

Per quanto concerne le Tavole, occore precisare che le numerose modifiche apportate al testo trasmesso dal Senato derivano in parte da emendamenti cosiddetti « a scavalco » con il provvedimento collegato, e in parte da proposte emendative al disegno di legge finanziaria del relatore e dal Governo.

In particolare, in seguito agli emendamenti approvati, gli accantonamenti di parte corrente contenuti nella Tabella A sono aumentati di 40,3 miliardi nel 1998 a fronte di una riduzione di 112 miliardi nel 1999 e di 454 miliardi nel 2000. Conseguentemente gli importi complessivi del triennio sono stati rideterminati, rispettivamente, in 17.292 miliardi, 18.053 miliardi e 16.579 miliardi (al lordo delle regolazioni delle debitorie).

In particolare, all'interno della Tabella A sono stati variati i seguenti stanziamenti:

Presidenza del Consiglio: -32 miliardi nel 1998, + 19,3 miliardi nel 1999 e + 130,3 miliardi nel 2000. All'interno della complessiva variazione si segnala l'aumento di 4 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 finalizzato ai danni di imprese operanti in Nigeria;

Ministero del Tesoro: -67,2 miliardi nel 1998, -1,8 nel 1999 e -24,6 miliardi nel 2000;

Ministero di Grazia e Giustizia: -38,8 miliardi nel 1998, -5,2 miliardi nel 1999 e -6,6 miliardi nel 2000;

Ministero degli Esteri: -34,2 miliardi nel 1998 e -20 miliardi nel 2000, mentre non vi sono variazioni per il 1999;

Ministero della Pubblica Istruzione: +10 miliardi nel 1998 e -62.800 miliardi nel 2000. Anche in questo caso non vi sono variazioni per il 1999;

Ministero dell'Interno: +10 miliardi nel 1998, +30 miliardi nel 1999 e +16 miliardi nel 2000 (quale risultato dell'approvazione di due emendamenti: uno in aumento per 30 miliardi e l'altro in diminuzione per 14 miliardi). All'interno della complessiva variazione si segnala l'aumento di 10 miliardi per il 1998 e di 30 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 finalizzato ai vigili del fuoco;

Ministero dei Lavori Pubblici: +52 miliardi nel 1999 e +34 miliardi nel 2000;

Ministero dei Trasporti: +129 miliardi nel 1998, a fronte di una riduzione di 134 miliardi nel 1999 e di 244 miliardi nel 2000;

Ministero della Difesa: -3,5 miliardi nel 1998, -2,1 miliardi nel 1999 e -2,6 miliardi nel 2000;

Ministero per le Politiche Agricole: -1,8 miliardi nel 1998, -5,9 miliardi nel 1999 e -18,6 miliardi nel 2000;

Ministero dell'Industria: un aumento di 20 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, finalizzato al Fondo di rotazione per situazioni di crisi nel settore cooperativo-industriale;

Ministero del Lavoro: -16 miliardi per il 1998 (quale risultato di una variazione in diminuzione di 46 miliardi e di una in aumento per 30 miliardi finalizzata ai trattamenti di integrazione salariale e mobilità dei lavoratori del settore dei trasporti e spedizioni), -137 miliardi nel 1999 e -316 miliardi nel 2000;

Ministero del Commercio Estero: -1,8 miliardi nel 1998, -1,3 miliardi nel 1999 e -1,6 miliardi nel 2000;

Ministero della Sanità: +64,3 miliardi nel 1998, +26,6 miliardi nel 1999 e +25,8 miliardi nel 2000, quale risultato dell'approvazione di vari emendamenti in aumento o in riduzione degli stanziamenti. Tra le variazioni in aumento, si segnala quella di 30 miliardi per ciascuno degli anni del triennio, finalizzato alla prevenzione, ricerca, diagnosi e cura di patologie rare e di tumori, ai fabbisogni organizzativi e di controllo del SSN e dell'ISS relativi alla normativa che regola la procreazione medicalmente assistita;

Ministero dei Beni Culturali: una variazione complessiva in aumento di 6,2 miliardi nel 1998, 12,7 miliardi nel 1999 e 9,2 miliardi nel 2000. La variazione riguarda per 10 miliardi annui interventi per Siena, per Bologna capitale europea della cultura, e per il museo tattile; e per 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2999 la Cattedrale di Noto;

Ministero dell'ambiente: -1,2 miliardi nel 1998, -600 milioni nel 1999 e -5,9 miliardi nel 2000;

Ministero dell'Università: +17,3 miliardi nel 1998, +14,8 miliardi nel 1999 e +13,4 miliardi nel 2000, quale risultato dell'approvazione di vari emendamenti in aumento o in riduzione degli stanziamenti. Tra le variazioni in aumento, si segnala quella di 20 miliardi per ciascuno degli anni del triennio, finalizzata al potenziamento dei programmi di dottorato di ricerca.

Gli accantonamenti di parte capitale di cui alla Tabella B sono stati ridotti di 290 miliardi nel 1998, di 273,7 miliardi nel 1999 e di 1.353,7 miliardi nel 2000. Conseguentemente gli importi complessivi del triennio sono stati rideterminati, rispettivamente, in 4.000,2 miliardi, 7.067,8 miliardi e 8.636,8 miliardi.

In particolare, all'interno della Tabella B sono stati variati i seguenti stanziamenti:

Presidenza del Consiglio: -4,9 miliardi nel 1998, -12,9 miliardi nel 1999 e - 3,6 miliardi nel 2000;

Ministero del Tesoro: -146 miliardi nel 1998, -100,6 miliardi nel 1999 e -1.293,5 miliardi nel 2000, quale risultato dell'approvazione di vari emendamenti in aumento o in riduzione degli stanziamenti. Tra le variazioni in aumento, si segnala quella di 20 miliardi per il 1999 e di 30 miliardi per il 2000 (in limiti di impegno) per interventi per le Comunità montane; di 5 miliardi (in limiti di impegno) per il terremoto Umbria e Marche del 1997; di 10 miliardi nel 1999 e 30 miliardi nel 2000 (in limiti di impegno) per il terremoto in Basilicata e in Irpinia;

Ministero delle Finanze: -49,6 miliardi nel 1999 e -51,3 miliardi nel 2000;

Ministero del Bilancio: +50 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000;

Ministero di Grazia e Giustizia: -5 miliardi nel 1998, -2,6 miliardi nel 1999 -3,3 miliardi nel 2000;

Ministero degli Esteri: -2 miliardi nel 1998, -1,5 miliardi nel 1999 e -2 miliardi nel 2000;

Ministero della Pubblica Istruzione: -4 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000;

Ministero dell'Interno: -5 miliardi nel 1998, -5,2 miliardi nel 1999 e -13,1 miliardi nel 2000;

Ministero dei Lavori Pubblici: +400 milioni nel 1998, +19,9 miliardi nel 1999 e +44,6 miliardi nel 2000, quale risultato dell'approvazione di vari emendamenti in aumento o in riduzione degli stanziamenti. Tra le variazioni in aumento, si segnala quella di 3 miliardi per il 1998 per l'Abbazia di Monte Cassino; di 10 miliardi nel 1999 e 20 miliardi nel 2000 (in limiti di impegno) per Venezia; di 2,5 miliardi nel 1999 e 5 miliardi nel 2000 per interventi nell'area Varese-Como per l'università e la rete viaria; di 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 (in limiti di impegno) per l'Autostrada Siracusa-Gela;

Ministero dei Trasporti: -15,5 miliardi nel 1998, +15,6 miliardi nel 1999 e +30,3 miliardi nel 2000;

Ministero della Difesa: +4 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000;

Ministero per le Politiche Agricole: -65 miliardi nel 1998, -6,2 miliardi nel 1999 e -9,8 miliardi nel 2000;

Ministero dell'Industria: -85,1 miliardi nel 1998 e -84,8 miliardi nel 2000;

Ministero della Sanità: -30 miliardi nel 1999 e -70 miliardi nel 2000;

Ministero per i Beni Culturali: -9,2 miliardi nel 1998, -12,3 miliardi nel 1999 e -800 milioni nel 2000, quale risultato dell'approvazione di vari emendamenti in aumento o in riduzione degli stanziamenti. Tra le variazioni in aumento, si segnala quella di 5 miliardi nel 1999 e 10 miliardi nel 2000 (in limiti di impegno) per la Fabbrica del duomo di Milano;

Ministero dell'Ambiente: -3 miliardi nel 1998, -2,6 miliardi nel 1999 e -4,6 miliardi nel 2000;

Ministero dell'Università: -5,3 miliardi nel 1998, -10,6 miliardi nel 1999 e -13,4 miliardi nel 2000.

Per effetto delle modifiche (in aumento e in riduzione) introdotte dalla Commissione Bilancio, il complesso degli stanziamenti iscritti in Tabella C ha subito riduzioni nette per 12 miliardi nel 1998 e di 18 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000. Conseguentemente gli importi complessivi del triennio sono stati rideterminati, rispettivamente, in 16.595,7 miliardi, 17.613,6 miliardi e 16.193,6 miliardi. In particolare:

allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio, è stato aumentato di 5 miliardi per il 1998 lo stanziamento relativo all'ENIT (legge n. 292/1990) e di 20 miliardi per il 1999 e il 2000 quello per Roma capitale (legge n. 396/1990);

allo stato di previsione del Ministero del Tesoro, è stato aumentato di 30 mi-

liardi lo stanziamento relativo agli interventi nel settore bieticolo-saccarifero (decreto-legge n. 694/1981);

allo stato di previsione del Ministero degli Interni, è stato aumentato di 100 miliardi per il 1998 lo stanziamento relativo al Fondo ordinario per gli investimenti (D.Lgs. n. 504/1992);

allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente, è stato aumentato di 12 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 lo stanziamento relativo alla legge per la difesa del mare (legge n. 979/1982, articolo 7);

allo stato di previsione del Ministero dell'Università, è stato aumentato di 20 miliardi per il 1998 lo stanziamento relativo al contributo al CNR (legge n. 951/177, articolo 11).

Sono stati invece ridotti gli stanziamenti relativi al Fondo sanitario nazionale di parte capitale (-50 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000); all'ENAS (-20 miliardi nel 1998); e alle ferrovie in regime di concessione (-109 miliardi nel 1998).

Per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione Bilancio, sono invece aumentati di 206 miliardi per il 1998 gli stanziamenti iscritti in Tabella D, diretti a rifinanziare (per un solo anno) leggi che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificabili tra le spese in conto capitale. In particolare, sono stati disposti i seguenti finaziamenti:

per 15 miliardi, il Fondo per l'imprenditoria femminile (articolo 6, comma 1, della legge n. 266/1997);

per 10 miliardi, le provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (legge n. 817/1971);

per 15 miliardi, le fonti energetiche rinnovabili (articolo 10, comma 1, della legge n. 10/1991);

per 10 miliardi, il trasporto rapido di massa (legge n. 221/1991);

per 10 miliardi, gli interventi per il terremoto del 1984 nell'Italia centrale (decreto-legge n. 159/1984 conv. dalla legge n. 363/1984);

per 146 miliardi, il contributo speciale alla regione Calabria (artt. 3 e 8 del decreto-legge n. 148/1993).

Gli stanziamenti complessivi risultano pertanto pari a 861,5 miliardi.

Durante l'esame in Commissione *non sono invece state apportate modifiche alla Tabella E* (definanziamento di leggi di spesa) e *alla Tabella F* (rimodulazioni di leggi di spesa pluriennale), i cui importi sono pertanto identici a quelli contenuti nel testo trasmesso dal Senato.

5.2 – *Le modifiche al disegno di legge di bilancio.*

Minori sono state le modifiche apportate al disegno di legge di bilancio nel corso dell'esame in Commissione Bilancio.

Per quanto riguarda le Tabelle, oltre ad approvare alcuni emendamenti proposti dalle Commissioni di merito compensativi all'interno dello stesso stato di previsione (Presidenza del Consiglio, Grazia e giustizia, Difesa e Beni Culturali), è stata approvata la riduzione di 60 miliardi in competenza e in cassa dello stanziamento relativo al Fondo sanitario nazionale a fronte di un aumento di pari importo del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (stato di previsione del Ministero del Tesoro).

A seguito di un emendamento presentato dal Governo, è stata inoltre modificata la denominazione dell'unità previsionale di base 3.1.2.22 dell'Amministrazione Centrale del Tesoro, ora « Garante per la radiodiffusione e l'editoria »: la variazione è stata proposta per consentire il regolare funzionamento dell'Ufficio del Garante, nelle more dell'applicazione dei commi 9 e 22 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, che prevedono l'adozione di apposito regolamento per l'organizzazione e il

funzionamento dell'autorità entro novanta giorni dalla data del suo insediamento.

Infine sono stati approvate due modifiche all'articolo 24 del disegno di legge proposte dal Governo. Il comma 7 di tale articolo è stato interamente sostituito: in attuazione infatti del decreto legislativo sull'unificazione del Ministero del Tesoro e del Bilancio di attuazione dell'articolo 7 della legge n. 94/1997, si autorizza il Ministro a trasferire con propri decreti le somme occorrenti per gli acquisti di beni e servizi dall'unità previsionale di base relativa al centro di responsabilità « Provveditorato » del Ministero alle unità concernenti tali spese collocate negli stati di previsione delle varie amministrazioni.

Al comma 9, si autorizza il Ministro del tesoro a trasferire, su proposta dei Ministri competenti, le disponibilità esistenti sulle unità previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore non solo delle unità destinate agli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, di quelli connessi alla realizzazione della rete unitaria della Pubblica Amministrazione.

Si ricorda infine che la Commissione Bilancio ha approvato la IV Nota di variazioni al Bilancio che, come si è detto, ha un carattere tecnico ed è volta a introdurre alcune modifiche strutturali, tra le quali la più importante è senz'altro quella relativa all'unificazione dei due Ministeri tesoro e bilancio.

Considerazioni finali.

A questo punto, occorre svolgere qualche breve considerazione sul dibattito che vi è stato nelle competenti Commissioni del Senato in ordine alla quota « discrezionale » delle spese inscritte in bilancio che rimarrebbe a disposizione del Governo e in teoria, anche dei parlamentari per possibili emendamenti (Tavole 7 e 8).

Al riguardo si è svolta una lunga discussione.

I più ritengono che una quota « libera » pari solo al 3,26 per cento sia eccessivamente limitata.

Dichiaro in questa sede di essere di parere diametralmente opposto.

Una quota del 3,26 per cento, che sembra minima, corrisponderebbe, infatti, con riferimento alle previsioni 1998, ad una « disponibilità libera » di circa 22.000 miliardi per spese correnti e di circa 22.000 miliardi per spese in conto capitale. Se fosse stata accettata tale impostazione, sia per la spese corrente che per quella in conto capitale la stessa manovra sarebbe stata inutile. In relazione a ciò sarebbe auspicabile che il Governo, nel corso del tempo, riuscisse a ridurre tale quota discrezionale e che il Parlamento si autolimitasse nel suo potere emendativo, dei documenti finanziario-contabili.

Ritengo infatti che il « concetto » di emendabilità della legge finanziaria, nel suo contenuto più ampio di « manovra di finanza pubblica » vada riconsiderato.

Mi auguro anzi che questa Camera voglia introdurre tra le modifiche alla Parte II della Costituzione anche una norma che attribuisca unicamente al Parlamento la facoltà di approvare o di respingere la « manovra » senza la possibilità di emendarla, al fine di riservare unicamente al Governo la scelta delle linee fondamentali dalla politica economica del Paese e della gestione della finanza pubblica in modo che questo se ne assuma ogni e qualsiasi responsabilità.

Con la rapida approvazione – che auspico – da parte della Camera dei provvedimenti dianzi illustrati, l'Italia raggiungerà l'osservanza parziale del quarto parametro di Maastricht, con un rapporto fra indebitamento e PIL inferiore al 3 per cento.

Il quarto criterio di convergenza dell'Unione economica e monetaria, riferentesi alla sostenibilità della posizione finanziaria dei governi, prevede infatti che anche il rapporto fra il debito pubblico e il PIL non deve superare il 60 per cento, a meno che non ci sia una chiara tendenza di tale rapporto a diminuire, come è il dato relativo all'andamento del debito pubblico in Italia. (Tavola 9)

Tale risultato si andrà pertanto ad aggiungere agli altri tre già conseguiti per

quanto concerne i parametri dell'inflazione, dei tassi di interesse e dei tassi di cambio.

Con la manovra in esame stiamo completando un risanamento che non ha precedenti nelle economie dei paesi occidentali: il nostro Paese ha compiuto infatti un progresso straordinario in termini di finanza pubblica ed ha conquistato sul campo della sfida internazionale al risanamento il suo diritto a far parte nel gruppo di testa dei Paesi che faranno subito parte dell'Unione monetaria.

Ciò è comprovato dai dati relativi all'avanzo primario ed all'andamento della spesa per interessi. (Tavola 10)

Un altro sforzo importantissimo è stato realizzato ponendo sotto controllo la spesa corrente, elemento fondamentale per mantenere bassa l'inflazione.

Altro elemento da non sottovalutare è quanto è stato fatto per le Regioni dell'obiettivo 1 attraverso l'attuazione del Quadro Comunitario di sostegno, che vede una previsione di spesa al 29/12/97 pari al 39,5 per cento dei 29.266,2 miliardi che rappresentano l'ammontare del QCS per gli anni 1994-99. (Tavola 11)

Per concludere, non posso non citare – il Ministro Ciampi me lo consentirà – le considerazioni conclusive da Lui svolte in Senato in sede di esposizione economico-finanziaria della « manovra ». Considerazione che condivido pienamente.

Il Ministro, con grandissimo senso di responsabilità, così avviava a conclusione il suo intervento: « Certo, nel richiamare il cammino compiuto verso il risanamento, verso l'Europa avvertiamo forte in noi l'insoddisfazione per gli scarsi risultati raggiunti nella riduzione della disoccupazione, nell'avanzamento delle aree depresse, nelle dotazioni all'intero paese delle infrastrutture materiali ed immateriali essenziali per un avanzamento del benessere e dello sviluppo. Ma siamo convinti che con quanto è stato fatto, con quanto è stato avviato, anche quei frutti non tarderanno a giungere a maturazione ».

Condivido pienamente queste parole e mi auguro che l'Aula, nell'approvare la finanziaria e i provvedimenti di bilancio, possa testimoniare con un voto responsabile che l'EUROPA rappresenta un momento unitario per il Paese.

Silvio LIOTTA,
Relatore per la maggioranza.

Tavola 1

DPEF - QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO

	1997	1998	1999	2000
Variazioni PIL in termini reali	1,2	2	2,5	2,7
Tasso di inflazione *	2,5	1,8	1,5	1,5
Crescita dell'occupazione **	0,2	0,5	0,7	0,9
Tasso di disoccupazione	12,1	11,7	11,1	10,4

* Indice dei prezzi al consumo
** In termini di unità lavoro
Fonte: DPEF 1998-2000, maggio 1997

Tavola 2

Il rispetto dei criteri di convergenza dell'Unione economica e monetaria

I CRITERI DI CONVERGENZA

La decisione sui paesi che accederanno alla terza fase dell'Unione economica e monetaria sarà presa sulla base dell'art. 109j del Trattato sull'Unione europea. Questo articolo prevede – oltre la verifica della compatibilità delle legislazioni nazionali e degli statuti delle banche centrali nazionali con le disposizioni dello stesso Trattato e lo statuto del SEBC – il rispetto di quattro criteri di convergenza:

* *stabilità dei prezzi*

 è ammesso uno scostamento massimo di 1,5 punti percentuali dal tasso medio di inflazione dei paesi che hanno registrato i risultati migliori in termini di stabilità dei prezzi.

* *sostenibilità della posizione finanziaria dei governi*

 il rapporto del disavanzo pubblico rispetto al PIL non deve superare il 3 per cento e il rapporto fra il debito pubblico e il PIL non deve superare il 60 per cento a meno che non ci sia una chiara tendenza di tale rapporto a diminuire. Per pubblico si intende l'aggregato Pubblica Amministrazione.

* *stabilità dei tassi di cambio*

 i margini di fluttuazione del meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo devono essere stati rispettati per almeno due anni senza svalutazioni del tasso centrale bilaterale nei confronti della moneta di nessun altro stato membro.

* *convergenza dei tassi di interesse a lungo termine*

 è ammesso uno scostamento massimo di 2 punti percentuali dal tasso medio registrato dai paesi con i risultati migliori in termini di stabilità dei prezzi.

Fonte: Relazione previsionale e programmatica per l'anno 1998.

Tavola 3

MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 1998
(in miliardi di lire)

(DOPO L'APPROVAZIONE DEL SENATO)	FABBISOGNO SETTORE STATALE			INDEBITAMENTO NETTO P.A.		
PROVVEDIMENTO	1998	1999	2000	1998	1999	2000
A) Entrate						
A.1.) Decreto-legge n. 328/97	5.875	5.800	6.032	5.875	5.800	6.032
A.2.) Collegato	5.771	2.891	4.826	5.771	2.891	4.826
di cui Previdenza - minori entrate	*- 338*	*- 1.103*	*- 751*	*- 338*	*- 1.103*	*- 751*
Totale Entrate	11.646	8.691	10.858	11.646	8.691	10.858
B) Spese						
B.1.) Collegato	9.893	11.887	10.932	9.813	11.807	10.852
- Sanità	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002
- Pubblico impiego	1.108	2.093	1.910	1.108	2.093	1.910
- Finanza decentrata	2.500	2.510	2.520	2.500	2.510	2.520
- Ente Poste	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Previdenza	4.489	6.212	4.874	4.489	6.212	4.874
- Altri interventi	245	- 95	15	165	- 175	- 65
- Agevolazioni terremotati	- 451	-835	- 389	- 151	- 835	- 389
B.2.) Bilancio a LV, I^ NV e LF 1998	3.461	3.622	4.610	3.541	3.602	4.690
- Ferrovie dello Stato	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Acquisto beni e servizi	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Trasferimenti correnti a imprese	500	500	500	500	500	500
- Incentivi per l'occupazione	- 1.250	- 800	0	- 1.250	- 800	0
- Riduzione autor.ni di cassa	1.250	0	0	1.250	0	0
- Riduzione lineare fondi globali	0	800	1.100	0	800	1.100
- Altri pagamenti	961	1.122	1.010	1.041	1.102	1.090
Totale Spesa	13.354	15.509	15.542	13.354	15.409	15.542
TOTALE MANOVRA SUL PRIMARIO	25.000	24.200	26.400	25.000	24.100	26.400
Risparmio sugli interessi	1.500	2.500	3.500	1.500	2.500	3.500
TOTALE MANOVRA	26.500	26.700	29.900	26.500	26.600	29.900

Fonte: Ministero del Tesoro, RGS

RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ED EFFETTIVI NEL 1995

Tavola 4

(miliardi di lire)

	Residui effettivi al 31.12.94	Competenza assestata 1995 (a)	Massa spendibile	Autorizzazioni di cassa assestate (a)	Pagamenti effettivi	Residui presunti al 31.12.95 (b)	Residui effettivi al 31.12.95 (c)	Di cui residui propri (in %) (d)
	1	2	3=1+2	4	5	6=3-4	7	8
Trasferimenti correnti	31.991	226.676	258.667	234.699	218.387	23.968	38.834	95,84
- alle famiglie	12.762	20.701	33.463	22.600	20.174	10.863	12.508	99,98
- alle imprese	3.103	18.654	21.757	20.838	15.421	919	4.656	96,41
- aziende autonome		25	25	25		0		
- regioni	11.020	72.874	83.894	74.228	70.499	9.666	13.509	99,55
comuni e province	546	24.256	24.802	24.535	25.175	267	875	100,00
enti previdenziali	3 134	58 170	61 304	60.708	59 636	596	4.235	100,00
- altri enti pubblici	697	21.896	22 593	22.321	21 111	272	615	99,67
- estero	729	10.100	10.829	9.444	6 371	2.436	43,31	
Trasferimenti in c/capitale	39.413	54.599	94.012	73.047	46.666	20.965	36.160	80,09
- alle famiglie	426	190	616	508	207	108	390	97,44
- alle imprese	14.022	17.019	31.041	21.870	10.061	9.171	16.303	77,88
- aziende autonome	484	243	727	729		-2	212	99,06
- regioni	9.074	5.358	14.432	10.066	8.744	4.366	6.524	82,42
- comuni e province	9.641	12.082	21.723	16.587	10.738	5.136	5.641	82,98
- altri enti pubblici	5.573	19.465	25.038	22.977	16.659	2.061	6.933	79,03
- estero	193	242	435	310	257	125	157	86,62
Totale trasferimenti	71.404	281.275	352.679	307.746	265.053	44.933	74.994	88,25
Totale bilancio	131.653	677.686	809.339	737.186	660.159	72.153	154.068	81,50

(a) Al netto di regolazioni debitorie e rimborsi Iva.
(b) Dal disegno di legge di Bilancio a legislazione vigente per il 1996.
(c) Massa spendibile definitiva meno economie meno pagamenti totali (in conto competenza e conto residui).
(d) I residui propri differiscono da quelli di stanziamento perchè sono iscritti nel conto resti in forza di uno specifico atto formale di impegno

Fonte: Rapporto CER n° 5/97

Tavola 5

RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ED EFFETTIVI NEL 1996

(miliardi di lire)

	Residui effettivi al 31.12.95 1	Competenza assestata 1996 (a) 2	Massa spendibile 3=1+2	Autorizzazioni di cassa assestate (a) 4	Pagamenti effettivi 5	Residui presunti al 31.12.96 (b) 6=3-4	Residui effettivi al 31.12.96 (c) 7	Di cui residui propri (in %) (d) 8
Trasferimenti correnti	38.834	237.109	275.943	252.016	225.809	23.927	38.738	94,49
- alle famiglie	12.508	22.382	34.890	23.052	21.911	11.838	11.927	99,94
- alle imprese	4.656	18.352	23.008	22.071	17.858	937	1.335	89,96
- aziende autonome		63	63	63		0	0	
- regioni	13.509	71.872	85.381	75.752	70.928	9.629	14.414	90,97
- comuni e province	875	24.696	25.571	25.464	23.582	107	2.317	88,09
- enti previdenziali	4.235	67.869	72.104	71.498	60.410	606	6.425	100,00
- altri enti pubblici	615	22.634	23.249	23.180	22.669	69	891	83,50
- estero	2.436	9.241	11.677	10.936	8.451	741	1.429	81,32
Trasferimenti in c/capitale	36.160	52.389	88.549	72.733	50.256	15.816	32.643	73,73
- alle famiglie	390	184	574	415	228	159	356	93,82
- alle imprese	16.303	20.984	37.287	24.639	13.976	12.648	15.684	82,66
- aziende autonome	212	251	463	464		-1	205	100,00
- regioni	6.524	4.341	10.865	8.675	5.766	2.190	6.761	73,47
- comuni e province	5.641	10.400	16.041	12.071	10.320	3.970	6.564	51,14
- altri enti pubblici	6.933	16.006	22.939	26.168	19.688	-3.229	2.824	79,36
- estero	157	223	380	301	278	79	249	93,98
Totale trasferimenti	74.994	289.498	364.492	324.749	276.065	39.743	71.381	85,00
Totale bilancio	154.068	694.306	848.374	772.007	694.136	76.367	155.975	75,49

(a) Al netto di regolazioni debitorie e rimborsi Iva.
(b) Dal disegno di legge di Bilancio a legislazione vigente per il 1997.
(c) Massa spendibile definitiva -meno economie meno pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui).
(d) I residui propri differiscono da quelli di stanziamento perchè sono iscritti nel conto resti in forza di uno specifico atto formale di impegno.

Fonte: Rapporto CER n° 5/97

STIMA DEI RESIDUI PASSIVI NEL 1997

Tavola 6

(miliardi di lire)

	Residui effettivi al 31.12.96 1	Competenza assestata 1997 (a) 2	Massa spendibile assestate (a) 3=1+2	Autorizzazioni di cassa totali 1997 4	Stima Cer dei pagamenti 5	Residui presunti al 31.12.97 (b) 6=3-4	Residui stimati al 31.12.97 (c) 7=3-5
Trasferimenti correnti	38.738	245.404	284.142	193.134	155.331	91.008	128.811
- alle famiglie	11.927	21.874	33.801	23.013	18.258	10.788	15.543
- alle imprese	1.335	7.688	9.023	4.534	3.138	4.489	5.885
- aziende autonome	0	27	27	27	27	0	0
- regioni	14.414	87.211	101.625	51.303	20.437	50.322	81.188
- comuni e province	2.317	23.757	26.074	12.549	2.950	13.525	23.124
- enti previdenziali	6.425	71.477	77.902	74.456	66.417	3.446	11.485
- altri enti pubblici	891	22.897	23.788	16.643	14.729	7.145	9.059
- estero	1.429	10.473	11.902	10.609	9.997	1.293	1.905
Trasferimenti in c/capitale	32.643	45.755	78.398	42.785	13.855	35.613	64.543
- alle famiglie	356	147	503	336	176	167	327
- alle imprese	15 684	8.965	24 649	9.752	4.245	14.897	20.404
- aziende autonome	205	25	230	65	0	165	230
- regioni	6.761	3.304	10.065	6.575	1.335	3.490	8.730
- comuni e province	6.564	8.898	15.462	9.479	649	5.983	14.813
- altri enti pubblici	2.624	24.228	27.052	16.252	7.418	10.800	19.634
- estero	249	188	437	326	210	111	227
Totale trasferimenti	71.381	291.159	362.540	235.919	169.187	126.621	193.353
Totale bilancio	155.975	690.742	846.717	665.727	550.724	180.990	295.993

(a) Al netto di regolazioni debitorie e rimborsi Iva.
(b) Dal disegno di legge del Bilancio a legislazione vigente per il 1998.
(c) Massa spendibile meno pagamenti totali (in conto competenza e conto residui).

Fonte: Rapporto CER n° 5/97

Tavola 7

ANALISI DEGLI ONERI GIURIDICAMENTE OBBLIGATORI - PREVISIONI 1998

(al netto delle regolazioni debitorie, dei rimborsi I.V.A. e delle anticipazioni di tesoreria all'I.N.P.S)

(in miliardi di lire)

				Fabbisogno			
	Fattori legislativi	Oneri inderogabili	Totale	giuridicamente obbligatorio	giuridicamente non obbligatorio	In complesso	%
	(a)	(b)	=((a)+(b))	(c)	(d)	(e)	((a+b+c)/e)
Spese correnti							
Categoria I	2,7	2.096,6	2.099,3			2.099,3	100,00%
Servizi degli organi costituzionali			-				
Categoria II	74,1	122.416,5	122.490,6	1.232,9	625,1	124.348,6	99,50%
Personale in attività i servizio			-				
Categoria III		2.544,3	2.544,3			2.544,3	100,00%
Pensioni provvisorie			-				
Categoria IV	284,8	2.351,2	2.636,0	3.206,7	16.600,1	22.442,8	26,03%
Acquisto di beni e servizi			-				
Categoria V	82.508,8	147.862,9	230.371,7		4.376,8	234.748,5	98,14%
Trasferimenti			-				
- famiglie e istituzioni sociali	126,1	21.220,9	21.347,0		455,8	21.802,8	97,91%
- imprese	1.218,5	5.447,5	6.666,0		1.120	7.786,0	85,62%
- aziende autonome		24,7	24,7			24,7	100,00%
- Regioni e province autonome	40.913,5	37 076,1	77.989,6		17,4	78.007,0	99,98%
- provincie e comuni	1,7	23.542,8	23.544,5		302	23.846,5	98,73%
- organismi previdenziali	36.851,7	32 286,7	69.138,4		156	69.294,4	99,77%
- altri enti pubblici	2.822,7	17 022,3	19.845,0		2.233,2	22.078,2	89,89%
- estero	574,6	11.241,9	11.816,5		92,4	11.908,9	99,22%
Categoria VI	395,1	180.725,9	181.121,0			181.121,0	100,00%
Interessi			-				
Categoria VII	222	19.963,9	20.185,9	5.129		25.315,1	100,00%
Poste correttive e compesative delle entrate			-				
Categoria VIII		1.236,8	1.236,8			1.236,8	100,00%
Ammortamenti			-				
Categoria IX	1.226	8.474	9.700,0	1.027,7		10.727,7	100,00%
Somme non attribuibili			-				
TOTALE SPESE CORRENTI	84.713,5	487.672,1	572.385,6	10.597	21.602,0	604.584,1	96,43%

Tavola 8

ANALISI DEGLI ONERI GIURIDICAMENTE OBBLIGATORI - PREVISIONI 1998
(al netto delle regolazioni debitorie, dei rimborsi I.V.A. e delle anticipazioni di tesoreria all'I.N.P.S)

(in miliardi di lire)

	Fattori legislativi	Oneri inderogabili	Totale	Fabbisogno giuridicamente obbligatorio	Fabbisogno giuridicamente non obbligatorio	Fabbisogno In complesso	%
	(a)	(b)	=((a)+(b))	(c)	(d)	(e)	((a+b+c)/e)
Spese in conto capitale			-				
			-				
			-				
Categoria X - XI	1.964,9	2.183,7	4.148,6			4.148,6	100,00%
Investimenti diretti			-				
Categoria XII	21.475,9	16.894,3	38.370,2		377,5	38.747,7	99,03%
Trasferimenti			-				
- famiglie e istituzioni sociali	32,7	-	32,7		133,9	166,6	19,63%
- imprese	5.346,8	803.2	6.150,0		10,1	6.160,1	99,84%
- aziende autonome	-	25,7	25,7			25,7	100,00%
- Regioni	2.002,5	502,2	2.504,7			2.504,7	100,00%
- province e comuni	1.323,3	6.886,7	8.210,0			8.210,0	100,00%
- enti pubblici amministrazione centrale	11.954,8	8.177,1	20.131,9		45	20.176,9	99,78%
- enti pubblici amministrazione locale	790,6	339,4	1.130,0		188,5	1.318,5	85,70%
- estero	25,2	160	185,2			185,2	100,00%
Categoria XIII	6.619	-	6.619,0			6.619,0	100,00%
Partecipazioni azionarie e conferimenti			-				
Categoria XIV - XV	473	153	626,0			626,0	100,00%
Concessione di crediti e anticipazioni			-				
Categoria XVI	13.229	4.327,8	17.556,8	900		18.456,8	100,00%
Somme non attribuibili			-				
			-				
TOTALE CONTO CAPITALE	43.761,8	23.558,8	67.320,6	900	377,5	68.598,1	99,45%
			-				
TOTALE SPESE FINALI	128.475,3	511.230,9	639.706,2	11.496,5	21.979,5	673.182,2	96,73%

Fonte: Ministero del Tesoro, RGS.

Tavola 9

DEBITO DEL SETTORE STATALE
(in miliardi di lire)

Andamento programmatico	**1996**	**1997**	**1998**	**1999**	**2000**
Avanzo primario	63.654	113.962	100.000	110.958	121.510
(% PIL)	3,40	5,82	4,92	5,24	5,51
Interessi settore statale	192.506	179.962	164.700	166.955	162.964
(% PIL)	10,28	9,19	8,10	7,89	7 39
Fabbisogno complessivo settore statale	128.852	66.000	64.700	55.997	41.454
(% PIL)	6,88	3,37	3,18	2,65	1,88
Formazione del debito					
- fabbisogno complessivo	128.852	66.000	64.700	55.997	41.454
- scarti e spese di emissione	7.465	6.130	1.114	1.503	4.245
- rimborso crediti d'imposta in titoli	5.364	0	3.500	5.000	6.500
- pagamento disavanzi USL	3.100	4.000	3.700	2.700	720
- regolazioni contanti sent. C.Cost. INPS	0	7.670	4.013	3.809	3.647
- regolazioni debiti EFIM	31	0	0	0	0
- regolazioni debiti in contanti	8	0	0	0	0
- effetto tassi di cambio e sfas cont	-11.073	7.385	0	0	0
- regolazioni debiti IRI	5.000	0	0	0	0
- dismissioni patr. effettuate	-6.226	0	0	0	0
Totale	*132.521*	*91.185*	*77.027*	*69.009*	*56 566*
Dismissioni da effettuare		-10.000	-10 000	-10.000	-10 000
Debito settore statale (Relazione di cassa)	2 205.184	2.286.369	2 353.396	2 412 405	2 458 971
Rapporto debito settore statale/PIL (valori in percentuale)	117,70	116,80	115,74	114,01	111 48
Sentenza C.Cost. INPS (stock al 31/12)	19.139	11.469	7.456	3 647	0
Crediti d'imposta (stock al 31/12)	60.591	54.391	45.891	35.891	24 891
Debito settore statale con dismissioni da effettuare e cred. d'imposta	2.284.914	2 352.229	2.406 743	2.451.943	2 483 862
Rapporto debito settore statale/PIL (valori in percentuale)	121,96	120,17	118,36	115 87	112,61

Fonte: Documento di Programmazione Economico-Finanziaria 1998-2000, maggio 1997.

Tavola 10

Saldi di finanza pubblica: andamento programmatico

(Pubbliche amministrazioni - valori in miliardi di lire)

	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1. Avanzo primario	60.334	74.343	127.659	113.422		
% sul PIL	*(3,41)*	*(3,97)*	*(6,57)*	*(5,62)*	*(5,99)*	*(6,08)*
2. Spesa per interessi	201.131	201.713	186.050	169.813		
% sul PIL	*(11,35)*	*(10,76)*	*(9,57)*	*(8,41)*	*(8,39)*	*7,88)*
3. Indebitamento netto (3=2-1)	140.797	127.370	58.391	56.391		
% sul PIL	*(7,95)*	*(6,80)*	*(3,0)*	*(2,79)*	*(2,40)*	*(1,80)*
PIL	*1.771.018*	*1.873.494*	*1.944.204*	*2.018.812*	*2.116.033*	*2.205.719*

Fonte: anni 1995-98: Relazione previsionale e programmatica per il 1998 (settembre 1997); anni 1999 e 2000: DPEF 1998-2000 (maggio 1997): le due serie non sono omogenee. La RPP aggiorna i dati contenuti nel DPEF relativi al 1998, ma non reca un quadro aggiornato dell'andamento programmatico nel biennio 1999-2000.

Tavola 11

Quadro Comunitario di Sostegno 1994-99 - Regioni Obiettivo 1
Attuazione al 15/05/96 e al 30/06/97 e previsioni al 31/12/97
(importi in MECU)

PROGRAMMA	COSTO TOTALE 1994-1999	Situazione al 15.5.1996				impegni al 30/06/97		spese al 30/06/97		previsioni spese al 31/12/97	
		Impegni	% su costo totale	spesa	% su costo totale	importo	% su cost. tot	importo	% su cost tot	importo	% su cost. tot.
	1	2	3	4	5	6	7=6/1	8	9=8/1	10	11=10/1
Industria e servizi (*)	5.362,375	2 841,624	52,99	983,313	18,34	4.597,484	85,74%	2.416,181	45,06%	3.302,809	61,59%
Ricerca	1.341,305	149,884	11,17	91,135	6,79	282,207	21,04%	209,263	15,60%	468,328	34,92%
Risorse idriche	2 008,250	-	-	-	-	563,614	28,06%	141,694	7,06%	408,949	20,36%
Telecomunicazioni	1.076,050	331,502	30,81	215,453	20,02	866,345	80,51%	606,149	56,33%	748,111	69,52%
Trasporti -Ferrovie	1 756,600	1.352,357	76,99	512,721	29,19	1.447,687	82,41%	675,636	38,46%	720,243	41,00%
Turismo	302,810	-	-	-	-	2,000	0,66%	0,635	0,21%	39,910	13,18%
Servizi sviluppo in agricoltura	231,429	16,213	7,01	16,213	7,01	67,167	29,02%	61,436	26,55%	93,050	40,21%
Formazione formaton e funz P A.	271,413	22,662	8,35	3,181	1,17	29,586	10,90%	6,910	2,55%	17,219	6,34%
Emergenza occupazione Sud	524,033	45,289	8,64	-	-	173,108	33,03%	2,772	0,53%	76,750	14,65%
Formazione migranti	29,491	1,535	5,20	1,186	4,02	8,512	28,86%	3,785	12,83%	13,770	46,69%
Pubblica istruzione	384,324	104,782	27,26	58,581	15,24	266,957	69,46%	125,321	32,61%	197,173	51,30%
Pesca acquacoltura	465,720	4,624	0,99	4,624	0,99	160,005	34,36%	36,758	7,89%	130,402	28,00%
GP Porto Gioia Tauro	120,000	-	-	-	-	119,335	99,45%	98,656	82,21%	120,000	100,00%
Ass tec e azioni innovative	112,106	-	-	-	-	64,169	57,24%	4,460	3,98%	8,450	7,54%
Risorse Agricole (appr il 10/10/96)	120,000	-	-	-	-	0,715	0,60%	-	0,00%	0,700	0,58%
Strade (approvato il 26/7/96)	498,000	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	63,570	12,77%
Energia (approvato 11/12/96)	485,000	-	-	-	-	165,081	34,04%	165,081	34,04%	185,131	38,17%
Abruzzo	365,672	46,004	12,58	33,895	9,27	178,321	48,77%	57,248	15,66%	145,845	39,88%
Feoga Abruzzo	187,570	34,492	18,39	14,276	7,61	128,590	68,56%	57,799	30,81%	104,097	55,50%
Basilicata	1 135,474	223,181	19,66	127,291	11,21	746,274	65,72%	348,430	30,69%	446,764	39,35%
Calabria	1 307,974	179,409	13,72	60,952	4,66	593,193	45,35%	247,007	18,88%	384,570	29,40%
Feoga Calabria	501,952	134,291	26,75	27,980	5,57	230,802	45,98%	90,917	18,11%	167,734	33,42%
Campania	2 890,833	44,888	1,55	4,789	0,17	1 082,513	37,45%	480,441	16,62%	1 098,516	38,00%
Molise	522,734	73,751	14,11	30,922	5,92	225,645	43,17%	118,580	22,68%	170,648	32,65%
Puglia	2 406,394	151,561	6,30	54,186	2,25	871,064	36,20%	268,788	11,17%	690,640	28,70%
Sardegna	2 103,424	508,820	24,19	180,985	8,60	819,558	38,96%	431,323	20,51%	772,267	36,71%
Sicilia	2 603,188	305,342	11,73	61,520	2,36	908,410	34,90%	497,348	19,11%	927,125	35,61%
Sovvenzione Globale Manfredonia	60,578	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	24,809	40,95%
Sovvenzione Globale Crotone	90,868	-	-	-	-	0,504	0,55%	0,504	0,55%	18,778	20,67%
Assistenza tecnica	0,633	-	-	-	-	0,120	19,00%	0,093	14,73%	0,241	38,00%
Totale.	29.266,202	6.572,211	22,457	2.483,203	8,485	14.598,965	49,88%	7.153,215	24,44%	11 546,598	39,45%
Programmi da approvare e risorse non programmate (**)	3.172,372										
TOTALE	32.438,574	6.572,211	20,260	2.483,203	7,655	14.598,965	45,00%	7.153,215	22,05%	11.546,598	35,60%

(*) Nel costo totale non è compresa la quota dei privati
(**) Nella somma è compresa la quota dei privati dell'Asse "Industria e Servizi"

Fonte: Relazione Previsionale e Programmatica per il 1998.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE N. 4356

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1998 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1998-2000

PAGINA BIANCA

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative)	*(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative)*
1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 1998, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative)	*(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative)*
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n.1/A).	*Identico.*
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione su altre unità previsionali di base, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1998, del fondo per l'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Segretariato» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Segretariato generale», dello stato di previsione medesimo.	
3. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base «Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» di pertinenza del centro di respon-	

sabilità «Segretariato generale» (Presidenza del Consiglio dei ministri) dello stato di previsione dell'entrata, per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Imprese radiofoniche ed editoriali» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Informazione e editoria» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

5. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su altre unità previsionali di base, delle Amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo per Roma capitale» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Roma capitale» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, il fondo per l'attività statistica nazionale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Segretariato» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Segretariato generale» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte

nell'unità previsionale di base «Fondo per la protezione civile» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1998, possono essere ripartite – in relazione al tipo di intervento previsto – con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra altre unità previsionali di base, del medesimo centro di responsabilità.

8. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nell'ambito delle unità previsionali di base «Fondo unico per lo spettacolo» (interventi, investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Spettacolo » dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità « Pari opportunità » dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 1998, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

ART. 3.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)

ART. 3.

*(Stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** e disposizioni relative)*

1. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 23, comma 10, gli stati di previsione del Ministero del tesoro e del

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i seguenti specifici fondi da ripartire di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998: Fondo da ripartire per fronteggiare spese derivanti da eccezionali inderogabili esigenze di servizio, Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, Fondo da ripartire per la concessione dei buoni pasto, Fondo da ripartire per l'iscrizione agli albi professionali e per le polizze assicurative degli incaricati della progettazione di opere pubbliche e Fondo da ripartire per l'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Personale» (oneri comuni); Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa e Fondo da ripartire per l'attuazione delle iniziative di collaborazione con i Paesi dell'Europa centro-orientale iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito delle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi, investimenti); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire in favore dei militari infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti e Somma occorrente per gli interventi volti a favorire la cessione in-

Ministero del bilancio e della programmazione economica sono unificati sulla base dei centri di responsabilità e dell'articolazione organizzativa attualmente esistenti.

2. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i seguenti specifici fondi da ripartire di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** per l'anno finanziario 1998: Fondo da ripartire per fronteggiare spese derivanti da eccezionali inderogabili esigenze di servizio, Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, Fondo da ripartire per la concessione dei buoni pasto, Fondo da ripartire per l'iscrizione agli albi professionali e per le polizze assicurative degli incaricati della progettazione di opere pubbliche e Fondo da ripartire per l'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Personale» (oneri comuni); Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa e Fondo da ripartire per l'attuazione delle iniziative di collaborazione con i Paesi dell'Europa centro-orientale iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito delle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi, investimenti); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire in favore dei militari infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro

centivata di impresa iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi) e Fondo da ripartire per l'attuazione degli schemi di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Difesa del suolo» (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1998, dello specifico stanziamento iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Ente nazionale di assistenza al volo» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Amministrazione centrale del tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'«Ente nazionale di assistenza al volo», delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in lire 64.400 miliardi.

5. Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera *a)*, della legge 24 maggio 1977, n. 227, è fissato, per l'anno finanziario 1998, in lire 18.000 miliardi.

superstiti e Somma occorrente per gli interventi volti a favorire la cessione incentivata di impresa iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi) e Fondo da ripartire per l'attuazione degli schemi di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Difesa del suolo» (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

6. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera *b)*, della richiamata legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è fissato, per l'anno finanziario 1998, in lire 12.000 miliardi.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum*, dall'unità previsionale di base «Spese elettorali» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998 alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'Amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unità previsionale di base «Interessi sui titoli del debito pubblico» (oneri del debito pubblico) di pertinenza

7. *Identico.*

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum*, dall'unità previsionale di base «Spese elettorali» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** per l'anno finanziario 1998 alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'Amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** per l'anno finanziario 1998 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unità previsionale di base «Interessi sui titoli del debito pub-

del centro di responsabilità «Amministrazione centrale del Tesoro» del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

9. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «Fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono stabiliti, rispettivamente, in lire 3.200 miliardi, lire 900 miliardi, lire 400 miliardi e lire 6.000 miliardi.

10. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

11. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle Amministrazioni interessate le spese descritte rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

12. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

13. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea ed accertati nell'ambito dell'unità previsionale di base di entrata «Entrate derivanti dall'attività di blico» (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità «Amministrazione centrale del Tesoro» del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

10. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «Fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** sono stabiliti, rispettivamente, in lire 3.200 miliardi, lire 900 miliardi, lire 400 miliardi e lire 6.000 miliardi.

11. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica.**

12. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle Amministrazioni interessate le spese descritte rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica.**

13. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica**.

14. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea ed accertati nell'ambito dell'unità previsionale di base di entrata «Entrate derivanti dall'attività di

accertamento e controllo» (Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti) di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette» sono correlativamente versati, con imputazione della spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» (decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 aprile 1970) nonché importi di compensazione monetaria, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro – FEOGA, Sezione garanzia».

14. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1997 sono riferiti alla competenza dell'anno 1998 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base sopra richiamata «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

15. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Aree depresse» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998.

16. Le somme di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario

accertamento e controllo» (Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti) di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette» sono correlativamente versati, con imputazione della spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» (decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 aprile 1970) nonché importi di compensazione monetaria, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** per l'anno finanziario 1998, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro – FEOGA, Sezione garanzia».

15. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1997 sono riferiti alla competenza dell'anno 1998 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base sopra richiamata «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica**.

16. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Aree depresse» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** per l'anno finanziario 1998.

17. Le somme di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della**

1998, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attivazione dei contratti, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Personale» (oneri comuni), al Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi), al Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi), al Fondo da ripartire per l'attuazione delle iniziative di collaborazione con i Paesi dell'Europa centro-orientale, iscritto nell'unità previsionale di base «Accordi e organismi internazionali» (investimenti) e al Fondo da ripartire per le aree depresse, iscritto nell'unità previsionale di base «Aree depresse» (investimenti).

17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui, di cui al comma 16.

18. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «8 per mille IRPEF Stato» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

programmazione economica per l'anno finanziario 1998, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attivazione dei contratti, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Personale» (oneri comuni), al Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi), al Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi), al Fondo da ripartire per l'attuazione delle iniziative di collaborazione con i Paesi dell'Europa centro-orientale, iscritto nell'unità previsionale di base «Accordi e organismi internazionali» (investimenti) e al Fondo da ripartire per le aree depresse, iscritto nell'unità previsionale di base «Aree depresse» (investimenti).

18. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui, di cui al comma **17**.

19. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «8 per mille IRPEF Stato» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** per l'anno 1998 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

19. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato a provedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge 11 febbraio 1992, n. 157.

20. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Acquedotti e fognature» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998 delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.

21. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Ammortamento titoli di Stato» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Amministrazione centrale del tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, delle somme affluite all'entrata del bilancio per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

20. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** per l'anno finanziario 1998, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato a provedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge 11 febbraio 1992, n. 157.

21. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Acquedotti e fognature» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** per l'anno finanziario 1998 delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.

22. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Ammortamento titoli di Stato» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Amministrazione centrale del tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** per l'anno finanziario 1998, delle somme affluite all'entrata del bilancio per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

22. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Fondo sanitario nazionale» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998 delle somme versate all'entrata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

23. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Fondo sanitario nazionale» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** per l'anno finanziario 1998 delle somme versate all'entrata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

24. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le Amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale di base « Progetti immediatamente eseguibili » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Attuazione della programmazione economica » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

25. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le Amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base « Calamità naturali e danni bellici » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Attuazione della programmazione economica » dello stato di

previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

ART. 4.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1998, è stabilito in 420.

3. Ai fini della ripartizione dello stanziamento relativo alla istituzione e al funzionamento dei centri di servizio previsti dall'articolo 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Entrate» dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dalla predetta unità previsionale di base ad altre del medesimo stato di previsione.

4. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 1998, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.

ART. 4.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, dalle pertinenti unità previsionali di base del centro di responsabilità «Provveditorato generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, le somme occorrenti per la provvista di beni e servizi per l'Amministrazione finanziaria, da parte della Sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato di cui all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

6. Per l'anno 1998 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonché a impegnare e a pagare le spese, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, dalle pertinenti unità previsionali di base del centro di responsabilità «Provveditorato generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, le somme occorrenti per la provvista di beni e servizi per l'Amministrazione finanziaria, da parte della Sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato di cui all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

6. *Identico.*

ART. 5.

(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la « somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanzia-

Soppresso.

menti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130», iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale di base «Progetti immediatamente eseguibili» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Attuazione della programmazione economica» dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

3. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le Amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base «Calamità naturali e danni bellici» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Attuazione della programmazione economica» dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

ART. 6.

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1998, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base «Fondo di riserva» dello stato di previsione della spesa degli Archivi

ART. **5.**

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)

Identico.

notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonché le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base « Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti » (interventi) e « Funzionamento » di pertinenza del centro di responsabilità « Amministrazione penitenziaria » e « Funzionamento » di pertinenza del centro di responsabilità « Giustizia minorile » dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1998.

ART. 7.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1998, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programma-

ART. **6.**

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

Identico.

zione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1998 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 1998.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 1998, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.

ART. 8.

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della

ART. 7.

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)

Identico.

pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è autorizzato a ripartire con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le somme iscritte nell'unità previsionale di base «Fondo contratto per il comparto scuola» di pertinenza del centro di responsabilità «Personale e affari generali ed amministrativi» dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base «Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» (entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1998 sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) e «Edilizia di servizio» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1998.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità «Pubblica sicurezza», per

ART. 8.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

Identico.

le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 1998, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unità previsionale di base «Funzionamento».

4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1998, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 1998, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

ART. 10.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

2. Gli importi stabiliti con decreto del commissario *ad acta*, di competenza delle Amministrazioni statali, da attribuire ai soggetti destinatari delle opere di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono versati

ART. **9.**

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)

Identico.

alle pertinenti unità previsionali di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri interessati.

3. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, il Fondo per le attività di progettazione delle Amministrazioni statali dell'unità previsionale di base «Fondo progettazione opere pubbliche» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Affari generali e del personale» dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 11.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, dal regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, nonché dal l'articolo 10 del decreto del Presidente

ART. **10.**

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative)

Identico.

della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le Capitanerie di porto, è fissato, per l'anno finanziario 1998, in 4.357 unità.

4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1998, in 24 unità.

5. Il numero massimo degli ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto in servizio di leva è fissato, per l'anno finanziario 1998, in 200 unità. Il numero da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1998, in 50 unità.

6. A norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, la forza dei militari ammessi alla ferma biennale, triennale e quinquennale e dei volontari di truppa in ferma breve è fissata, per l'anno finanziario 1998, nel numero di 1.200.

7. La forza organica degli allievi sottufficiali del Corpo delle capitanerie di porto a norma dell'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, e dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è determinata, per l'anno finanziario 1998, in 25 unità.

8. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 1998, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti mi-

litari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento), di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» del medesimo stato di previsione.

9. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» in relazione all'articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui alla unità previsionale di base «Mezzi operativi e strumentali» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, si applicano, per l'anno finanziario 1998, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 12.

(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

ART. **11.**

(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative)

Identico.

ART. 13.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno finanziario 1998, come segue:

a) Esercito n. 37.500;

b) Marina n. 13.400;

c) Aeronautica n. 16.750.

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1998, come segue:

a) Esercito n. 135;

b) Marina n. 160;

c) Aeronautica n. 287.

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1998, come segue:

a) Esercito (compresi i carabinieri) n. 600;

b) Marina n. 125;

c) Aeronautica n. 180.

5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 1998, in n. 1.750 unità.

6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari

ART. **12.**

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

Identico.

marittimi in ferma volontaria a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 1998, in n. 500 unità.

7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronatica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 1998, in n. 687 unità.

8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi è fissato, per l'anno finanziario 1998, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in n. 12.500 unità.

9. Il numero massimo dei militari volontari in ferma biennale, triennale o quinquennale, a norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è fissato, per l'anno finanziario 1998, come segue:

a) Esercito n. 23.000;

b) Marina n. 5.509;

c) Aeronautica n. 2.250.

10. Alle spese di cui alle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi) – specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO – di pertinenza del centro di responsabilità «Bilancio e affari finanziari», e «Ammodernamento e rinnovamento» (funzionamento), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 1998, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Bilancio e affari finanziari» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecu-

zione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime sono applicabili le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

12. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 1998, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unità previsionale di base «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Bilancio e affari finanziari» e nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri».

13. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonché le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1998 (elenco n. 3). A modifica di quanto disposto dall'articolo 33, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il controvalore della razione viveri viene corrisposto al personale militare indicato nel citato articolo 33, comma 1, limitatamente alle giornate di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.

ART. 14.

(Stato di previsione del Ministero per le politiche agricole e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per le

ART. **13.**

(Stato di previsione del Ministero per le politiche agricole e disposizioni relative)

Identico.

politiche agricole, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, occorrenti per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, e la riorganizzazione dell'amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1998, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori di intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

ART. 15.

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alla unità previsionale di base «Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti» di pertinenza del centro di responsabilità «Coordinamento degli incentivi alle imprese» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa,

ART. **14.**

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)

Identico.

con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo per l'innovazione tecnologica» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Coordinamento degli incentivi alle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.

3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1998.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1998, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1998, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, convertito dalla legge 10 dicembre

1993, n. 513, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della utilizzazione in favore della Società di promozione industriale (SPI) ai sensi del citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

ART. 16.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 17.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

ART. 18.

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della

ART. **15.**

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)

Identico.

ART. **16.**

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative)

Identico.

ART. **17.**

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)

Identico.

sanità, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base «Programmi anti AIDS» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Prevenzione sanitaria» dello stato di previsione del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 1998, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1998, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1998, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, delle unità previsionali di base «Ricerca scientifica» (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Organizzazione, bilancio e personale» dello stato di previsione del Ministero della sanità, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 1998, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Mini-

stero stesso, nonché dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

ART. 19.

(Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

ART. 20.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).

ART. 21.

(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20).

2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1998, è comprensiva, nel limite di lire 300 miliardi, delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati, approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), della somma di lire 7 miliardi in favore dell'area di ricerca di Trieste, nonché della

ART. **18.**

(Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative)

Identico.

ART. **19.**

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative)

Identico.

ART. **20.**

(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative)

Identico.

somma di lire 5 miliardi a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia coerente con gli obiettivi scientifici della ricerca nazionale e con le indicazioni formulate dal CIPE, riferendo allo stesso Comitato ogni due anni sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita commissione nominata dal Ministro stesso, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.

ART. 22.

(Totale generale della spesa)

1. È approvato in lire 1.039.510.603.895.000 in termini di competenza ed in lire 1.037.096.220.616.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1998.

ART. 23.

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1998, con le tabelle allegate.

ART. 24.

(Disposizioni diverse)

1. Per l'anno finanziario 1998, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

ART. **21.**

(Totale generale della spesa)

Identico.

ART. **22.**

(Quadro generale riassuntivo)

Identico.

ART. **23.**

(Disposizioni diverse)

1. *Identico.*

2. Per l'anno finanziario 1998, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge.	2. *Identico.*
3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione le corrispondenti appostazioni nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad iscrivere i suddetti residui nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti.	3. *Identico.*
4. La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1998, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno.	4. *Identico.*
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Attuazione della programmazione economica» dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998 alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.	5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Attuazione della programmazione economica» dello stato di previsione del Ministero **del tesoro,** del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998 alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

6. *Identico.*

7. Per gli acquisti di arredi, strumenti e attrezzature tecniche, di materiali e prodotti elettrici e telefonici, di materiali vari di cancelleria, di uniformi al personale, di automezzi di servizio, di prodotti informatici, nonché per la fornitura di servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica – compresi i servizi e le forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione – fatta eccezione per il Ministero delle finanze, per le aziende autonome, per i corpi militari o militarizzati, comprese le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per gli organi centrali e gli istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, per il Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, per gli uffici provinciali già autorizzati da specifica norma legislativa nonché, nei casi di urgenza, per la Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti di spesa previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, dalle unità previsionali di base, anche di conto capitale, concernenti spese per acquisti, forniture e servizi, degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base «Beni e servizi per le amministrazioni dello Stato» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Provveditorato generale dello Stato», le somme occorrenti

7. Ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94, e successivi provvedimenti di attuazione, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a trasferire con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, le somme occorrenti per gli acquisti di beni, forniture e servizi delle Amministrazioni centrali dello Stato, dall'unità previsionale di base « Beni e servizi per le Amministrazioni dello Stato » (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità « Provveditorato generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica alle unità previsionali di base, anche di conto capitale, concernenti spese per acquisti di beni, forniture e servizi, degli stati di previsione delle Amministrazioni medesime.

per l'esecuzione dei programmi di acquisto, comunicati dalle Amministrazioni medesime al Provveditorato generale dello Stato entro il mese di marzo, in relazione alle effettive necessità.

8. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti le variazioni di bilancio in termini di residui e di cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea.

10. I decreti legislativi adottati entro il 1998 conseguenti alle leggi di riforma delle Amministrazioni pubbliche individuano i centri di responsabilità amministrativa a cui riferire le unità previsionali di base del bilancio dello Stato; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.

11. Al fine di agevolare il passaggio al nuovo ordinamento del bilancio ed esclusivamente per l'esercizio 1998, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei Ministri interessati, sentite le Commissioni parlamentari competenti, possono essere disposti, per le spese di funzionamento, limitatamente agli oneri relativi amovimenti di personale e a quelli stretta-

8. *Identico.*

9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, **nonché di quelli connessi alla realizzazione della rete unitaria della pubblica amministrazione.**

10. *Identico.*

11. *Identico.*

mente connessi con la operatività delle Amministrazioni, variazioni compensative tra le unità previsionali di base del medesimo stato di previsione.

12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti variazioni compensative in termini di competenza e di cassa, tra le competenti unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate per le spese concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.

12. *Identico.*

13. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.

13. *Identico.*

14. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, stipulati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

14. *Identico.*

15. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, all'assegnazione sulle apposite unità previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, della somma affluita all'entrata a titolo di netto ricavo dei mutui contratti dal Tesoro in attuazione di disposizioni legislative.

15. *Identico.*

16. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione

16. *Identico.*

delle Amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione dell'Unione europea per spese sostenute dalle Amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluiti al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata di bilancio.

17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio, tra le Amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, relative alla concessione dei buoni pasto al personale del comparto Ministeri.

18. Per il 1998, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

ART. 25.

(Bilancio pluriennale)

1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 1998-2000, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

17. *Identico.*

18. *Identico.*

ART. **24.**

(Bilancio pluriennale)

Identico.

PAGINA BIANCA

TABELLE ALLEGATE AL DISEGNO DI LEGGE N. 4356

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

—

TABELLA A

Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 per le quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione del Ministero del tesoro:

Amministrazione centrale del tesoro:

3.1.5.2 «Aree depresse» (cap. 4665);
3.1.5.3 «Interessi sui titoli del debito pubblico» (cap. 4675, 4677, 4691 e 6805);
3.1.5.4 «Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria» (cap. 4678);
3.1.5.5 «Interessi sui mutui Crediop e BEI» (cap. 4694, 4696, 4697 e 4698);
3.1.5.6 «Oneri accessori» (cap. 4472 e 4478);
3.1.5.7 «Altri interessi» (cap. 4667, 4668, 4693 e 4695).

Ragioneria Generale dello Stato:

7.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» (cap. 5941);
7.1.2.10 «Ripiano *deficit* spesa sanitaria» (cap. 5957).

Amministrazione centrale del tesoro:

3.1.2.7 «Monete metalliche» (cap. 4443);

e Provveditorato Generale dello Stato:

6.1.2.2 «Beni e servizi per le amministrazioni dello Stato» (cap. 5033 e 5051).

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Segretariato generale:

2.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1125 e 6660);

Affari generali e personale:

3.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 6652 e 6661);

Entrate:

4.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 6653 e 6662);

Territorio:

5.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 6654 e 6663);

Entrate:

4.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3521 e 3530);
4.1.4.1 «Oneri del debito pubblico» (cap. 3500);

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

Tabella A

Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 per le quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica**:

identica.

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

identica.

(segue: testo del disegno di legge)

Entrate:

4.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3519, 3525 e 3533);

4.1.4.1 «Oneri del debito pubblico» (cap. 3501).

Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia:

Affari civili e libere professioni:

4.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7001 e 7003);
4.2.1.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7005 e 7010);

Amministrazione penitenziaria:

5.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8600 e 7004);
5.2.1.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 8605 e 8676);

e Giustizia minorile:

7.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8601, 8603 e 8604);
7.2.1.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 8606 e 8677).

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro:

1.1.1.1 «Gabinetto e altri uffici» (cap. 1014);

Personale e amministrazione:

2.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 6001);

Cooperazione allo sviluppo:

3.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 6002);

Relazioni culturali:

4.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 6003);

Emigrazione e affari sociali:

5.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 6004);

Affari politici:

6.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 6005);

Affari economici:

7.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 6006);

Istituto diplomatico:

8.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 6007);

Personale e amministrazione:

2.1.1.2 «Uffici all'estero» (cap. 1501 e 1503).

(segue: testo della Commissione)

Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia:

identica.

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

identica.

(segue: testo del disegno di legge)

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Servizi generali:

20.1.1.1 «Spese generali di funzionamento» (cap. 1087);

Commissariato:

14.1.1.2 «Vettovagliamento, equipaggiamento, igiene e casermaggio» (cap. 2501).

(segue: testo della Commissione)

Stato di previsione del Ministero della difesa:

identica.

(segue: testo del disegno di legge)

TABELLA B

Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero del tesoro:

Amministrazione centrale del tesoro:

3.2.2.4 «Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo» (cap. 8173).

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Affari generali e personale:

3.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7851);

Entrate:

4.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8500);

Territorio:

5.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8501);

Guardia di finanza:

7.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8502).

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici:

Opere marittime:

3.2.1.1 «Opere marittime e portuali» (cap. 7501);

Edilizia statale e servizi speciali:

6.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8405);

Difesa del suolo:

4.2.1.3 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 9004);

Edilizia statale e servizi speciali:

6.2.1.9 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 9460).

Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione:

Motorizzazione civile e trasporti in concessione:

2.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7202 e 7203);
2.2.1.3 «Trasporti in gestione diretta ed in concessione» (cap. 7206).

(segue: testo della Commissione)

TABELLA B

Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica:**

identica.

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

identica.

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici:

identica.

Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione:

identica.

(segue: testo del disegno di legge)

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Armi, munizioni e armamenti terrestri:

9.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7010);

Costruzioni armi e armamenti navali:

10.2.1.2 «Ricerca scientifica» (cap. 8551);

Costruzioni, armi e armamenti aeronautici e speciali:

11.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 8552);

Assistenza al volo, difesa aerea e telecomunicazioni:

12.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 8553);

Motorizzazione e combustibili:

13.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 8554);

Commissariato:

14.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 8555);

Sanità militare:

16.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 8556);

Servizi generali:

20.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 8557).

(segue: testo della Commissione)

Stato di previsione del Ministero della difesa:

identica.

PAGINA BIANCA

Gli allegati 1 e 2 sono stati approvati dalla Commissione nel testo del Senato (si veda lo stampato A.C. n. 4356) con le modificazioni risultanti dalla Quarta Nota di variazioni (si veda lo stampato A.C. n. 4356-quinquies)

I quadri generali riassuntivi sono stati approvati dalla Commissione nel testo del Senato (si veda lo stampato A.C. n. 4356) con le modificazioni risultanti dalla Quarta Nota di variazioni (si veda lo stampato A.C. n. 4356-quinquies)

PAGINA BIANCA

TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE

(modificate dalla Commissione)

AVVERTENZA: Le tabelle relative ai singoli stati di previsione sono state approvate dalla Commissione nel testo del Senato (si veda lo stampato A.C. 4356) con le modificazioni risultanti dalla Quarta Nota di variazioni (si veda lo stampato A.C. 4356-*quinquies*), nonché con le ulteriori modificazioni di seguito riportate (per i singoli stati di previsione sono riportate le sole Unità previsionali di base modificate indicando in **neretto** le voci e le cifre variate dalla Commissione).

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 1/A

STATO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1998

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
1	Gabinetti e uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri senza portafoglio		
1.1	*Spese correnti*		
1.1.2	Interventi		
1.1.2.1	Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza	**549.665.000** *(550.000.000)*	**549.665.000** *(550.000.000)*
18	Italiani nel mondo		
18.1	*Spese correnti*		
18.1.1.0	Funzionamento	**1.399.771** *(1.064.771)*	**1.406.888** *(1.071.888)*

TABELLA N. 2

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1998

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
3	Amministrazione centrale del tesoro		
3.1	*Spese correnti*		
3.1.2	Interventi		
3.1.2.22	**Garante per la radiodiffusione e l'editoria**	32.090.000	32.090.000
7	Ragioneria Generale dello Stato		
7.1	*Spese correnti*		
7.1.2	Interventi		
7.1.2.1	Fondo sanitario nazionale	**41.580.000.000** *(41.640.000.000)*	**38.880.000.000** *(38.940.000.000)*
7.1.3	Oneri comuni		
7.1.3.1	Fondi di riserva	**3.760.000.000** *(3.700.000.000)*	**9.760.000.000** *(9.700.000.000)*

TABELLA N. 5

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1998

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
1	Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del ministro		
1.1	*Spese correnti*		
1.1.1	Funzionamento		
1.1.1.1	Gabinetto e altri uffici	**62.129.573** *(65.629.573)*	**62.244.523** *(65.744.523)*
3	Affari penali, grazie e casellario		
3.1	*Spese correnti*		
3.1.1.0	Funzionamento	**10.894.703** *(19.873.203)*	**10.922.485** *(19.900.985)*
4	Affari civili e libere professioni		
4.1	*Spese correnti*		
4.1.2.1	Spese di giustizia	**677.892.000** *(692.892.000)*	**577.892.000** *(592.892.000)*

Segue: **TABELLA N. 5**

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
5	Amministrazione penitenziaria		
5.1	*Spese correnti*		
5.1.1.0	Funzionamento	**3.213.422.781** *(3.222.401.281)*	**3.218.681.478** *(3.209.702.978)*
5.1.2	Interventi		
5.1.2.1	Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti	**740.858.000** *(722.358.000)*	**742.018.000** *(723.518.000)*
5.1.2.2	Contributo ai comuni per la gestione delle carceri mandamentali	**23.000.000** *(22.000.000)*	**27.000.000** *(26.000.000)*
6	Servizio Ispettivo		
6.1	*Spese correnti*		
6.1.1.0	Funzionamento	**14.892.601** *(15.892.601)*	**14.974.981** *(15.974.981)*

TABELLA N. 12

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1998

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
2	Ufficiali esercito		
2.1	*Spese correnti*		
2.1.1	Funzionamento		
2.1.1.1	Spese generali di funzionamento	**1.549.893.404** *(1.548.029.794)*	**1.549.907.509** *(1.548.043.899)*
2.1.1.2	Leva, formazione e addestramento	**143.135.919** *(141.908.902)*	**143.136.919** *(141.909.202)*
3	Sottufficiali esercito		
3.1	*Spese correnti*		
3.1.1	Funzionamento		
3.1.1.2	Leva, formazione e addestramento	**15.911.297** *(28.251.879)*	**15.925.415** *(28.265.997)*

Segue: **TABELLA N. 12**

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
4	Personale militare marina		
4.1	*Spese correnti*		
4.1.1	Funzionamento		
4.1.1.1	Spese generali di funzionamento	**1.635.633.085** *(1.635.220.934)*	**1.635.626.065** *(1.635.213.914)*
4.1.1.2	Leva, formazione e addestramento	**93.444.630** *(95.659.075)*	**93.446.814** *(95.661.259)*
5	Personale militare aeronautica		
5.1	*Spese correnti*		
5.1.1	Funzionamento		
5.1.1.1	Spese generali di funzionamento	**2.786.681.717** *(2.788.957.478)*	**2.786.724.898** *(2.789.000.659)*
5.1.1.2	Leva, formazione e addestramento	**104.005.372** *(103.018.644)*	**104.007.376** *(103.020.648)*
9	Armi, munizioni e armamenti terrestri		
9.1	*Spese correnti*		
9.1.1	Funzionamento		
9.1.1.3	Ammodernamento e rinnovamento	**469.009.000** *(613.549.315)*	**374.597.492** *(519.137.807)*
10	Costruzioni, armi e armamenti navali		
10.1	*Spese correnti*		
10.1.1	Funzionamento		
10.1.1.4	Ammodernamento e rinnovamento	**727.044.400** *(741.602.963)*	**676.507.727** *(691.066.390)*
11	Costruzioni, armi e armamenti aeronautici e spaziali		
11.1	*Spese correnti*		
11.1.1	Funzionamento		
11.1.1.3	Ammodernamento e rinnovamento	**2.363.804.400** *(2.277.947.059)*	**2.015.562.784** *(1.929.705.443)*

Segue: **TABELLA N. 12**

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
12	Assistenza al volo, difesa aerea e telecomunicazioni		
12.1	*Spese correnti*		
12.1.1	Funzionamento		
12.1.1.3	Ammodernamento e rinnovamento	**256.126.000** *(301.803.917)*	**256.126.000** *(301.803.917)*
13	Motorizzazione e combustibili		
13.1	*Spese correnti*		
13.1.1	Funzionamento		
13.1.1.3	Ammodernamento e rinnovamento	**634.811.000** *(498.084.218)*	**634.811.000** *(498.084.218)*
15	Lavori, demanio e materiali del genio		
15.1	*Spese correnti*		
15.1.1	Funzionamento		
15.1.1.3	Ammodernamento e rinnovamento	**315.339.200** *(333.146.528)*	**315.339.200** *(333.146.528)*
20	Servizi generali		
20.1	*Spese correnti*		
20.1.1	Funzionamento		
20.1.1.4	Leva, formazione e addestramento	**119.781.518** *(107.440.936)*	**119.781.518** *(107.440.936)*

TABELLA N. 18

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1998

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
4	Beni archeologici		
4.1	*Spese correnti*		
4.1.1.0	Funzionamento	**959.286.112** *(959.297.112)*	**991.878.218** *(991.889.218)*

DISEGNO DI LEGGE N. 4355

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1998)

PAGINA BIANCA

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
CAPO I	CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO	DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
ART. 1.	ART. 1.
1. Per l'anno 1998, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 88.000 miliardi, al netto di lire 28.807 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 – ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1998 – resta fissato, in termini di competenza, in lire 430.000 miliardi per l'anno finanziario 1998.	*Identico.*
2. Per gli anni 1999 e 2000 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 86.500 miliardi ed in lire 62.500 miliardi, al netto di lire 26.247 miliardi per l'anno 1999 e lire 23.677 miliardi per l'anno 2000, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 378.000 miliardi ed in lire 253.000 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1999 e 2000, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 80.600 miliardi ed in lire 60.750 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 373.000 miliardi ed in lire 252.000 miliardi.	

ART. 2.	ART. 2.
1. Per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.	1. *Identico.*
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1998-2000, restano determinati per l'anno 1998 in lire 17.251.769 milioni per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 4.293.300 milioni per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.	2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1998-2000, restano determinati per l'anno 1998 in lire **17.292.069** milioni per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire **4.002.800** milioni per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.
3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1998 e triennale 1998-2000, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.	3. *Identico.*
4. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.	4. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica.**
5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto	5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto

capitale restano determinati, per l'anno 1998, in lire 655,500 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.

capitale restano determinati, per l'anno 1998, in lire **861.500** miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.

6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

6. *Identico.*

7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge. Al fine di favorirne il processo di razionalizzazione produttiva, riorganizzazione e ammodernamento, tenuto conto anche del completamento dei piani di investimento già autorizzati, gli apporti dello Stato al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato S.p.A., ivi compreso l'ulteriore apporto di lire 12.800 miliardi a decorrere dal 2001, sono rideterminati con la medesima Tabella F.

7. *Identico.*

8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1998, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

8. *Identico.*

9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa per gli anni 1998, 1999 e 2000 relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, della scuola è determinata, rispettivamente, in lire 345 miliardi, in lire 1600 miliardi ed in lire 2.865 miliardi.

9. *Identico.*

10. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni 1998, 1999 e 2000 sono determinate, rispettivamente, in lire 148 miliardi, in lire 598 miliardi ed in lire 1.053 miliardi, ivi compresi i 23 miliardi annui per l'applicazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85.

10. *Identico.*

11. Le somme di cui ai commi 9 e 10 costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *h)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

11. *Identico.*

12. La spesa per gli anni 1998, 1999 e 2000, relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ed alla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è determinata, rispettivamente, in lire 390 miliardi, in lire 1.775 miliardi ed in lire 3.185 miliardi. Le competenti amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci; per il personale del Servizio sanitario nazionale la quota capitaria che verrà determinata in sede di riparto alle regioni del Fondo sanitario nazionale è da intendere comprensiva degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

12. *Identico.*

13. Le somme di cui ai commi 9, 10 e 12 sono comprensive degli oneri contributivi per pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

13. *Identico.*

14. La quota delle risorse da riassegnare, con le modalità di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, allo stato di previsione del Ministero della difesa derivanti dalle procedure di alienazione e gestione degli immobili dismessi ai sensi del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

14. *Identico.*

è stabilita per l'anno 1998 nella misura massima di lire 80 miliardi, da destinare al finanziamento di un programma di costruzione di caserme nelle regioni del Mezzogiorno in cui più squilibrato è il rapporto tra gettito della leva e infrastrutture militari esistenti.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

ART. 3.

1. In applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e tenendo conto del disposto dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 1998, 1999 e 2000 sono valutate, rispettivamente, in lire 650 miliardi, 675 miliardi e 675 miliardi.

2. In deroga alle disposizioni richiamate nel comma 1, in luogo della restituzione del drenaggio fiscale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la solidarietà sociale entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della maggiore spesa di lire 595 miliardi per l'anno 1998, di lire 618 miliardi per l'anno 1999 e di lire 618 miliardi per l'anno 2000, i limiti di reddito e gli importi dell'assegno al nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1997, applicativo dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 663, sono incrementati con particolare riferimento ai nuclei familiari monoparentali, a

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

ART. 3.

1. *Identico.*

2. In deroga alle disposizioni richiamate nel comma 1, in luogo della restituzione del drenaggio fiscale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con **il** Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e **con il Ministro** per la solidarietà sociale entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della maggiore spesa di lire 595 miliardi per l'anno 1998, di lire 618 miliardi per l'anno 1999 e di lire 618 miliardi per l'anno 2000, i limiti di reddito e gli importi dell'assegno al nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1997, applicativo dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 663, sono incrementati **per i nuclei familiari con figli, con parti-**

quelli con soggetti portatori di *handicap* e a quelli in cui sia presente più di un figlio.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA

ART. 4.

1. L'adeguamento dell'importo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle gestioni dei lavoratori autonomi, alla gestione speciale minatori e all'ENPALS, ai sensi del comma 3, lettera *c)*, dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, è determinato per l'anno 1998 in lire 666 miliardi. Conseguentemente la somma complessiva spettante alle predette gestioni risulta determinata per l'anno 1998 in lire 24.472 miliardi ed è assegnata per lire 18.309 miliardi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 1.252 miliardi alla gestione esercenti attività commerciale, per lire 1.297 miliardi alla gestione artigiani, per lire 3.525 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 4 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 85 miliardi all'ENPALS.

CAPO IV

NORME FINALI

ART. 5.

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, come da prospetto allegato.

colare riferimento a quelli monoparentali, a quelli con soggetti portatori di *handicap* e a quelli in cui sia presente più di un figlio.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA

ART. 4.

Identico.

CAPO IV

NORME FINALI

ART. 5.

Identico.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1998.

PAGINA BIANCA

PROSPETTO DI COPERTURA

(Articolo 5, comma 1)

(relativo al testo approvato dal Senato)

PAGINA BIANCA

PROSPETTO DI COPERTURA
(Articolo 5, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA

(articolo 5, comma 5, della legge n. 362 del 1988)

	1998	1999	2000
	(importi in miliardi di lire)		
1) ONERI DI NATURA CORRENTE DA COPRIRE			
Tabella « A » legge finanziaria (1) (differenza rispetto a legislazione vigente)	2.132	2.149	2.118
Nuove o maggiori spese correnti (articolato legge finanziaria)	1.754	3.482	5.202
Separazione assistenza-previdenza	666	666	666
Rinnovi contrattuali	493	2.198	3.918
Aumento assegni familiari	595	618	618
Minori entrate correnti	443	1.510	983
Fiscal drag	55	57	57
Provvedimento collegato	388	1.453	926
Maggiori spese correnti	1.545	1.537	732
Provvedimento collegato	1.034	1.188	662
Tabella « C » legge finanziaria	511	349	70
Totale oneri da coprire	5.874	8.678	9.035

Segue: PROSPETTO DI COPERTURA

	1998	1999	2000
	(importi in miliardi di lire)		
2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate	12.034	9.894	11.534
Tabella « C » legge finanziaria	—	—	—
Provvedimenti collegati	12.034	9.894	11.534
Riduzione di spese correnti	1.171	2.816	2.971
Tabelle legge finanziaria	0	0	0
Tabella « C » (economie nette)	—	—	—
Tabella « E »	—	—	—
Articolato legge finanziaria	115	520	930
Provvedimenti collegati	2.294	3.794	3.460
Totale mezzi di copertura	14.443	14.208	15.924
Disponibilità residue di copertura (+) o risorse da reperire (—)	8.569	5.530	6.889

NOTE	1998	1999	2000
	(importi in miliardi di lire)		
1) Totale vecchie e nuove finalizzazioni al netto delle seguenti regolazioni debitorie pregresse 1998 = › miliardi 12.750; 1999 = › miliardi 12.750; 2000 = › miliardi 10.500;	4.502	5.416	6.533
Fondo speciale di parte corrente a legislazione vigente emendato (Allegato C.3, bilancio) al netto delle seguenti regolazioni debitorie 1998 = › miliardi 6.132; 1999 = › miliardi 3.132; 2000 = › miliardi 2.332;	2.370	3.267	4.415
Maggiori oneri recati dal nuovo fondo speciale di parte corrente	2.132	2.149	2.118

TABELLE

TABELLA A. – INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA B. – INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA C. – STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

TABELLA D. – RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

TABELLA E. – VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

TABELLA F. – IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

AVVERTENZA; Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in **neretto.** Tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre approvate dal Senato. Nel testo della Commissione sono state espunte dalle tabelle tutte le note presenti nel testo approvato dal Senato (per le quali si veda lo stampato A.C. 4355).

PAGINA BIANCA

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

PAGINA BIANCA

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DA PARTE CORRENTE

MINISTERI	1998	1999	2000
		(milioni di lire)	
Presidenza del Consiglio dei ministri	**697.007** *(729.007)*	**1.100.749** *(1.081.449)*	**1.038.313** *(908.013)*
Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica**	**10.818.000** *(10.885.200)*	**10.986.250** *(10.988.050)*	**11.670.450** *(11.695.050)*
Di cui: regolazione debitoria 1998: 10.000.000 1999: 10.000.000 2000: 10.000.000			
Ministero di grazia e giustizia	**141.200** *(180.000)*	**168.800** *(174.000)*	**175.400** *(182.000)*
Ministero degli affari esteri	**296.800** *(331.000)*	**338.000**	**348.000** *(368.000)*
Ministero della pubblica istruzione	**519.000** *(509.000)*	**514.000**	**861.200** *(924.000)*
Ministero dell'interno	**160.000** *(150.000)*	**130.000** *(100.000)*	**66.000** *(50.000)*
Ministero dei lavori pubblici	**1.488**	**201.488** *(149.488)*	**281.488** *(247.488)*
Ministero dei trasporti e della navigazione	**430.000** *(301.000)*	**347.500** *(482.000)*	**324.000** *(568.000)*
Di cui: limiti di impegno a favore di soggetti non statali 1998: 100.000 1999: 195.000 2000: **200.000** *(295.000)*			

Segue: TABELLA A

MINISTERI	1998	1999	2000
		(milioni di lire)	
Ministero della difesa	**28.500** *(32.000)*	**27.900** *(30.000)*	**30.400** *(33.000)*
Ministero per le politiche agricole	**1.318.540** *(1.320.340)*	**1.378.440** *(1.384.340)*	**588.740** *(607.340)*
Di cui: regolazione debitoria 1998: 1.250.000; 1999: 1.250.000; 2000: 500.000			
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato	**—** —	**20.000** *(—)*	**20.000** *(—)*
Ministero del lavoro e della previdenza sociale	**1.070.178** *(1.086.178)*	**1.023.000** *(1.160.000)*	**844.000** *(1.160.000)*
Ministero del commercio con l'estero	**14.200** *(16.000)*	**16.700** *(18.000)*	**18.400** *(20.000)*
Ministero della sanità	**1.616.460** *(1.552.160)*	**1.574.760** *(1.548.160)*	**78.960** *(53.160)*
Di cui: regolazione debitoria 1998: 1.500.000; 1999: 1.500.000			
Ministero dei beni culturali e ambientali	**53.700** *(47.500)*	**58.200** *(45.500)*	**57.700** *(48.500)*
Ministero dell'ambiente	**85.196** *(86.396)*	**78.586** *(79.186)*	**80.696** *(86.596)*
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	**41.800** *(24.500)*	**88.800** *(74.000)*	**95.400** *(82.000)*
TOTALE TABELLA A	**17.292.069** *(17.251.769)*	**18.053.173** *(18.166.173)*	**16.579.147** *(17.033.147)*

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

PAGINA BIANCA

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

MINISTERI	1998	1999	2000
		(milioni di lire)	
Presidenza del Consiglio dei ministri	**105.900**	**148.100**	**161.400**
	(110.800)	*(161.000)*	*(165.000)*
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: 5.000			
2000: 5.000			
Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica**	**1.835.000**	**3.444.400**	**4.070.500**
	(1.981.000)	*(3.495.000)*	*(5.314.000)*
Di cui:			
limiti di impegno:			
1999: 35.000			
2000: 60.000			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: **109.300** *(110.000)*			
2000: **209.300** *(210.000)*			
Ministero delle finanze	—	**116.400**	**214.700**
	—	*(166.000)*	*(266.000)*
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: **68.800** *(74.000)*			
2000: **120.900** *(164.000)*			
Ministero di grazia e giustizia	**135.000**	**124.400**	**127.700**
	(140.000)	*(127.000)*	*(131.000)*
Ministero degli affari esteri	**18.000**	**20.500**	**23.000**
	(20.000)	*(22.000)*	*(25.000)*
Ministero della pubblica istruzione (limite di impegno a favore di soggetti non statali)	**46.000**	**46.000**	**46.000**
	(50.000)	*(50.000)*	*(50.000)*

Segue: TABELLA B

MINISTERI	1998	1999	2000
		(milioni di lire)	
Ministero dell'interno	**65.000**	**88.800**	**210.900**
	(70.000)	*(94.000)*	*(224.000)*
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1998: **45.000**			
(50.000)			
1999: **68.800**			
(74.000)			
2000: **150.900**			
(164.000)			
Ministero dei lavori pubblici	**109.400**	**263.900**	**371.600**
	(109.000)	*(244.000)*	*(327.000)*
Di cui:			
limiti di impegno:			
1999: 47.500			
2000: 60.000			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1998: 60.000			
1999: **158.800**			
(162.500)			
2000: **220.400**			
(230.000)			
Ministero dei trasporti e della navigazione	**537.000**	**860.100**	**1.442.800**
	(552.500)	*(844.500)*	*(1.412.500)*
Di cui:			
limiti di impegno:			
1999: 32.000			
2000: 95.000			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1998: **472.500**			
(486.000)			
1999: **764.000**			
(780.000)			
2000: **1.282.500**			
(1.346.000)			
Ministero dela difesa	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	(–)	*(–)*	*(–)*
Ministero per le politiche agricole	**501.000**	**822.800**	**903.200**
	(566.000)	*(829.000)*	*(913.000)*
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1998: **55.000**			
(90.000)			
1999: **74.400**			
(77.000)			
2000: **77.700**			
(81.000)			

Segue: TABELLA B

MINISTERI	1998	1999	2000
		(milioni di lire)	
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato	—	**158.900**	**350.200**
	—	*(244.000)*	*(435.000)*
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: **161.800**			
(174.000)			
2000: **328.400**			
(357.000)			
Ministero della sanità	**270.000**	**478.000**	**164.000**
	(300.000)	*(548.000)*	
Ministero per i beni culturali e ambientali	**171.800**	**186.700**	**210.800**
	(181.000)	*(199.000)*	*(210.000)*
Di cui:			
limiti di impegno:			
1999: 5.000			
2000: 10.000			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1998: 20.000			
1999: **47.900**			
(50.000)			
2000: **47.600**			
(50.000)			
Ministero dell'ambiente	**157.000**	**164.400**	**182.400**
	(160.000)	*(167.000)*	*(187.000)*
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1998: **27.000**			
(30.000)			
1999: **34.400**			
(37.000)			
2000: **52.400**			
(57.000)			
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	**47.700**	**140.400**	**153.600**
	(53.000)	*(151.000)*	*(167.000)*
TOTALE TABELLA B	**4.002.800**	**7.067.800**	**8.636.800**
	(4.293.300)	*(7.341.500)*	*(9.990.500)*

PAGINA BIANCA

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

PAGINA BIANCA

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998	1999	2000
		(milioni di lire)	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): — ART. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (9.1.2.1 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1184)	215.000	220.000	225.000
Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 7870, 7871, 7872, 7873, 7874)	930.000	940.000	950.000
Legge n. 440 del 1985: Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità (2.1.2.5 - Fondo per i cittadini illustri indigenti - cap. 1186)	547	547	547
Legge n. 99 del 1990: Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra l'Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'istallazione di una stazione radio-televisiva (17.1.2.2 - R.A.I. - cap. 1381)	6.000	6.000	6.000
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (14.1.2.1 - Ente nazionale italiano per il turismo - cap. 6652)	**42.600** *(37.600)*	37.600	37.600

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998	1999	2000
		(milioni di lire)	
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (12.1.1.0 - Funzionamento - cap. 2951; 12.1.2.2 - Lotta alla droga - capp. 2950, 2966) .	250.000	250.000	250.000
Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (19.2.1.1 - Fondo per Roma capitale - cap. 7900)	95.000	**115.000** *(95.000)*	**115.000** *(95.000)*
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: – ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (6.2.1.2 - Fondo per la protezione civile - cap. 7615)	510.000	430.000	460.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: – ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1231)	8.658	8.658	8.658
	2.057.805 *(2.052.805)*	**2.007.805** *(1.987.805)*	**2.052.805** *(2.032.805)*

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998	1999	2000
		(milioni di lire)	
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 1993: Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (3.1.2.24 - Istituto nazionale previdenza sociale - cap. 4517)	22.000	22.000	22.000
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.16 - Consob - cap. 4505)	60.000	55.000	50.000
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (7.1.3.5 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 6682)	208.000	208.000	208.000
Legge n. 16 del 1980: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3.1.2.33 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4543)	40.000	40.000	90.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998	1999	2000
		(milioni di lire)	
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): – ART. 37: Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 4585)	15.000	15.000	15.000
Decreto-legge n. 285 del 1980, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 441 del 1980: Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali: – ART. 12: Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (liquidazione enti soppressi) (3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 4585)			
Legge n. 7 del 1981, legge n. 49 del 1987 e legge n. 173 del 1990: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (3.2.2.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - cap. 8173)	40.000	40.000	40.000
Decreto-legge n. 694 del 1981, convertito dalla legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (3.1.2.15 - Cassa conguaglio zucchero - cap. 4542)	**95.000** *(65.000)*	35.000	35.000
Legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11 - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - capp. 4531, 4532) .	300.000	200.000	200.000
Legge n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (8.1.2.1 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 6335)	11.500	11.000	10.500

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998	1999	2000
		(milioni di lire)	
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
– ART. 8, comma 4: Contributo dello Stato a favore dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) (8.1.2.1 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 6334) ...	10.500	10.000	9.500
– ART. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di conto capitale (9.2.1.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 7400) .	**250.000** *(300.000)*	**250.000** *(300.000)*	**250.000** *(300.000)*
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
– ART. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (9.2.1.3 - Progetti immediatamente eseguibili - cap. 7412) ...	25.000	25.000	25.000
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (7.2.1.6 - Difesa del suolo - cap. 9010)	410.000	500.000	500.000
Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2.12 - Ferrovie dello Stato - cap. 4632)	575	575	575
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (articolo 1, comma 3) (3.2.2.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 8317)	400.000	250.000	250.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998	1999	2000
		(milioni di lire)	
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: – ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.26 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4487)	13	13	13
	1.887.588	**1.661.588**	**1.705.588**
	(1.907.588)	*(1.711.588)*	*(1.755.588)*
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza: – ART. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'Aids, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (5.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 2120)	10.000	10.000	10.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: – ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1205)	16	16	16
Legge n. 678 del 1996: Proroga del contributo a favore del Centro di prevenzione e difesa sociale di Milano (5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2207)	—	150	150
	10.016	10.166	10.166

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998	1999	2000
		(milioni di lire)	
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze (3.1.2.1 - Paesi in via di sviluppo - cap. 3212)	4.969	4.969	4.969
Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (7.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3138)	900	900	900
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (4.1.2.3 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3146)	275	275	275
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 4450, 4451, 4452, 4453, 4460, 4461, 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470; 3.1.2.1 - Paesi in via di sviluppo - capp. 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4500)	598.000	600.000	600.000
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (4.1.2.2 - Collettività italiana all'estero - capp. 2569, 2681)	4.994	4.994	4.994

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998	1999	2000
		(milioni di lire)	
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1255)	36.437	36.437	36.437
	645.575	647.575	647.575
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (9.1.2.1 - Interventi diversi - cap. 5273)	200	200	200
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1207)	29.000	29.000	29.000
	29.200	29.200	29.200
MINISTERO DELL'INTERNO			
Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo « Fondo scorta » per il personale della Polizia di Stato (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2841) .	50.000	50.000	50.000
Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): Fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 3282)	40.000	40.000	40.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998	1999	2000
		(milioni di lire)	
Legge n. 142 del 1990: Ordinamento delle autonomie locali (3.1.2.3 - Fondo nuove province - cap. 1610)	41.650	41.650	41.650
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza: – ART. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2782; 7.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2785)	6.800	6.800	6.800
Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: – ART. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7236) .	**120.860** *(20.860)*	20.860	20.860
Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7232/p)	200.000	200.000	200.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: – ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1204)	280	280	280
	459.590 *(359.590)*	359.590	359.590

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998	1999	2000
		(milioni di lire)	
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968: Piano regolatore generale degli acquedotti (4.2.1.1 - Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie - cap. 8881)	5.000	5.000	5.000
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:			
– ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività (5.1.2.1 - Ente nazionale per le strade - cap. 2102 e cap. 7272/p)	**3.780.000** *(1.000.000)*	**3.440.000** *(1.000.000)*	**3.440.000** *(1.000.000)*
– ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività – spese in conto capitale per ammortamento mutui (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 7272/p)	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	5.785.000 *(5.805.000)*	5.445.000	5.445.000
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE			
Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 3401)	8.000	8.000	8.000
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (7.2.1.3 - Mezzi navali ed aerei - capp. 7761, 7764, 7765)	8.800	8.800	8.800
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
– ART. 13, comma 12: Oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti dalle ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa (2.2.1.3 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - cap. 7304/p)	**551.000** *(660.000)*	— 660.000	— 660.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998	1999	2000
		(milioni di lire)	
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: – ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1143)	942	942	942
	568.742 *(677.742)*	677.742	677.742
MINISTERO DELLA DIFESA			
Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, istituti e stabilimenti militari: – ART. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (20.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1180) .	91.500	91.500	91.500
– ART. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (23.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 4791)	32.500	32.500	32.500
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: – ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (20.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1165)	10.000	10.000	10.000
	134.000	134.000	134.000
MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE			
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonchè di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: – ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (5.1.1.0 - Funzionamento - capp. 3101, 3534/p, 3535/p; 5.2.1.2 - Pesca - capp. 7972, 7973, 7974, 7975, 7979)	45.000	45.000	45.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998	1999	2000
		(milioni di lire)	
– ART. 1, comma 2: Misure in materia di credito peschereccio (legge 28 agosto 1989, n. 302) (5.2.1.2 - Pesca - cap. 7977)	1.000	1.000	1.000
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (articolo 1, comma 3) (3.2.1.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7451)	180.000	150.000	150.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1278)	11.000	11.000	11.000
	237.000	207.000	207.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (3.2.1.13 - Ente nazionale energia e ambiente - cap. 7056)	450.000	450.000	450.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1186)	5.024	5.024	5.024
	455.024	455.024	455.024

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998	1999	2000
		(milioni di lire)	
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale:			
– ART. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (8.2.1.2 - Formazione professionale - capp. 8055, 8056)	25.000	25.000	25.000
Decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994: Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali:			
– ART. 19, comma 5: Sgravi contributivi (4.1.2.12 - Sgravi e agevolazioni contributive - cap. 3668/p)	—	1.650.000	—
	25.000	1.675.000	25.000
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO			
Legge n. 106 del 1989: Riordino dell'Istituto nazionale per il commercio estero (4.1.2.1 - Istituto commercio estero - cap. 1606)	185.000	185.000	185.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1608)	40.000	36.000	40.000
	225.000	221.000	225.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998	1999	2000
		(milioni di lire)	
MINISTERO DELLA SANITÀ			
Legge n. 927 del 1980: Contributi all'Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede a Parigi (4.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2575)	250	250	250
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):			
– ART. 27, comma 2: Potenziamento del sistema informativo sanitario (5.1.1.0 - Funzionamento - cap. 3038/p)	40.000	—	—
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:			
– ART. 12: Fondo sanitario nazionale (7.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 1297; 7.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7002)	438.000	438.000	438.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (9.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1230)	2.500	2.500	2.500
	480.750	440.750	440.750
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI			
Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1538)	3.000	3.000	3.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998	1999	2000
		(milioni di lire)	
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali – Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1543, 1544; 4.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2039, 2042) . .	6.000	6.000	6.000
Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2116)	1.705	1.705	1.705
Legge n. 466 del 1988: Contributo alla Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 1614) .	6.300	6.000	6.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1624)	20.200	20.200	20.200
Legge n. 534 del 1996: Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 1605)	18.240	18.240	18.240
	55.445	55.145	55.145
MINISTERO DELL'AMBIENTE			
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1 - Difesa del mare - capp. 4635, 4637; 8.2.1.2 - Mezzi navali ed aerei - cap. 8630)	**52.000** *(40.000)*	**66.000** *(54.000)*	**66.000** *(54.000)*
Legge n. 305 del 1989: Programma triennale per la tutela dell'ambiente:			
– ART. 1, comma 4: Finanziamento programma triennale (4.2.1.1 - Piani disinquinamento - cap. 7705; 7.2.1.1 - Piani disinquinamento - cap. 8501) . .	250.000	195.000	195.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998	1999	2000
		(milioni di lire)	
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1708)	100.000	105.000	105.000
	402.000 *(390.000)*	**366.000** *(354.000)*	**366.000** *(354.000)*
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA			
Legge n. 407 del 1974 modificata dalla legge n. 216 del 1977: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (4.2.1.3 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 7529)	5.200	5.200	5.200
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1.2.5 - Altri interventi per le università statali - cap. 1261)	15.000	15.000	15.000
Legge n. 951 del 1977: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato:			
– ART. 11: Contributo al C.N.R. (4.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7502)	**1.020.000** *(1.000.000)*	1.000.000	1.000.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998	1999	2000
		(milioni di lire)	
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): — ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7109/p)	443.000	473.000	500.000
Legge n. 186 del 1988 e legge n. 233 del 1995: Agenzia spaziale italiana (4.2.1.1 - Ricerca scientifica - capp. 7504, 7527)	1.222.000	1.285.000	1.385.000
Legge n. 399 del 1989: Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (4.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 2109)	12.800	12.800	12.800
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (2.1.2.1 - Piani e programmi di sviluppo dell'università - cap. 1256)	110.000	120.000	130.000
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.1.2.2 - Università ed istituti non statali - cap. 1262)	150.000	150.000	150.000
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (2.1.2.3 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1263/p; 3.1.2.2 - Diritto allo studio - cap. 1527)	120.000	120.000	120.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: — ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2110)	40.000	40.000	40.000
	3.138.000 *(3.118.000)*	3.221.000	3.358.000
TOTALE GENERALE	**16.595.735** *(16.607.735)*	**17.613.585** *(17.631.585)*	**16.193.585** *(16.211.585)*

PAGINA BIANCA

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano – dopo l'indicazione della amministrazione – il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

PAGINA BIANCA

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998
	(milioni di lire)
Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (Politiche agricole: 2.2.1.3 – Cassa proprietà contadina – cap. 7100)	**50.000** *(40.000)*
Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e dell'11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (Presidenza: 6.2.1.1 – Emergenza sul territorio – cap. 7856)	**10.000**
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:	
– ART. 6, primo comma, lettera *b)*: Fondo per Trieste (Tesoro, **bilancio e programmazione economica**): 7.2.1.9 – Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste – cap. 9004)	60.000
– Art. 6, primo comma, lettera *c)*: Fondo per Gorizia (Industria: 6.2.1.3 – Aree depresse – cap. 8048)	20.000
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):	
– ART. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: 6.2.1.6 – Edilizia penitenziaria – cap. 8404)	50.000
Legge n. 10 del 1991: Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia:	
– ART. 10, comma 1: Fonti energetiche rinnovabili (Industria: 6.2.1.13 – Piano energetico nazionale – cap. 7084)	**15.000**
Legge n. 221 del 1991: Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa (Trasporti: 2.2.1.6. – Trasporto rapido di massa – cap. 7279)	**10.000**
Legge n. 317 del 1991: Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese:	
– ART. 14 (Tesoro, **bilancio e programmazione economica**: 3.2.1.8 – Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera – cap. 7775)	25.000
– ARTT. 22, 23, comma 1, 27 e 33, comma 2 (Industria: 6.2.1.8 – Fondo per l'innovazione tecnologica – cap. 7071)	30.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998
	(milioni di lire)
Legge n. 358 del 1991: Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze:	
– ART. 9, comma 4 (Finanze: 4.2.1.1 – Edilizia di servizio – cap. 8504)	124.000
Decreto-legge n. 121 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 204 del 1993: Interventi urgenti a sostegno del settore minerario (Industria: 6.2.1.14 – Risorse del sottosuolo – cap. 7088)	20.000
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:	
– ART. 3, comma 9 e ART. 8, comma 4-*bis*: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.12. – Interventi straordinari per la Calabria – cap. 8789)	**146.000**
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (**Tesoro, bilancio e programmazione economica**: 9.2.1.9 – Fondo per la montagna – cap. 7432)	100.000
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:	
– ART. 5, comma 1-*bis* (Tesoro, **bilancio e programmazione economica**: 3.2.1.19 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 7868)	6.500
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:	
– ART. 6, comma 1 (Industria: 6.2.1.9 – Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile – cap. 7076)	**70.000** *(55.000)*
– ART. 8, comma 2 (Industria: 6.2.1.8 – Fondo per l'innovazione tecnologica – cap. 7072)	100.000
– ART. 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, **bilancio e programmazione economica**: 3.2.1.26 – Artigiancassa – cap. 7743)	25.000
	861.500 *(655.500)*

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano – dopo l'indicazione della amministrazione – il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

PAGINA BIANCA

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1998	1999	2000
		(milioni di lire)	
Legge n. 39 del 1982: Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico.			
– ART. 6 (Tesoro, **bilancio e programmazione economica**: 3.2.1.20 – Ente poste italiane – cap. 7799)	– 442.598,74	– 465.888,00	– 465.888,00
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997).			
– ART. 2, comma 12: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Tesoro, **bilancio e programmazione economica**: 3.2.1.22 – Ferrovie dello Stato – cap. 8023)	–	– 500.000,00	– 500.000,00
	– 442.598,74	– 965.888,00	– 965.888,00

PAGINA BIANCA

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano – dopo l'indicazione della amministrazione – il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.
Nella colonna « Limite impeg. » i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

1) non impegnabili le quote degli anni 1999 ed esercizi successivi;

2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 1999 e successivi;

3) interamente impegnabili le quote degli anni 1999 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 1997 e quelli derivanti da spese di annualità.

Gli importi risultanti dalla presente tabella non scontano gli eventuali effetti delle modifiche alla tabella « D » (Rifinanziamento) apportate dalla Commissione.

PAGINA BIANCA

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamità naturali
4. - Interventi nelle aree depresse
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Università (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. - Interventi diversi

N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 18, 19, 20, 23.

PAGINA BIANCA

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	*1998*	*1999*	*2000*	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
1. *Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto.*						
Legge n. 34 del 1991: Potenziamento delle infrastrutture logistiche e operative delle capitanerie di porto e degli uffici periferici della Marina mercantile (Trasporti e navigazione: 7.2.1.1 – Edilizia di servizio – cap. 7751)	13.230	—	—	—	—	
2. *Interventi a favore delle imprese industriali.*						
Legge n. 231 del 1975: Stanziamenti di fondi per i finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie (Industria: 6.2.1.6 – Credito agevolato all'industria – cap. 7066)	10.000	—	—	—	—	
Legge n. 130 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983):						
– ART. 18 e ART. 9 della legge n. 193 del 1984, legge n. 317 del 1991 e decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994 – ART. 2, comma 1: Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (Industria: 6.2.1.7 – Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale – cap. 7068)	30.000	30.000	37.000	—	—	3
Legge n. 710 del 1985: Interventi in favore della produzione industriale (Industria: 6.2.1.6 – Credito agevolato all'industria – cap. 7067)	10.000	10.000	—	—	—	1

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
– ART. 3, comma 4: Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: 6.2.1.8 – Fondo per l'innovazione tecnologica – cap. 7069) . . .	–	–	30.000	98.500	–	3
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:						
– ART. 1-*ter:* Fondo per lo sviluppo (Lavoro e previdenza: 3.2.1.2 – Fondo per la promozione allo sviluppo – cap. 8032; 7.2.1.2 – Fondo per la promozione allo sviluppo – cap. 8601) . . .	20.000	20.000	31.250	–	–	3
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:						
– ART. 2, comma 6: Conferimenti al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: 6.2.1.8 – Fondo per l'innovazione tecnologica – cap. 7071)	10.000	10.000	26.250	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
– ART. 6, comma 7: Interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel settore di materiali di armamento (Industria: 6.2.1.10 – Riconversione e ristrutturazione industria bellica – cap. 7077)	50.000	50.000	100.400	—	—	3
Decreto-legge n. 396 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 481 del 1994: Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico (Industria: 6.2.1.5 – Risanamento siderurgia – cap. 7062)	80.000	80.000	100.690	—	—	3
Decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 421 del 1996: Disposizioni urgenti per le attività produttive:						
– ART. 5, comma 1: Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (Industria: 5.2.1.5 – Credito agevolato all'industria – cap. 7096) . . .	100.000	200.000	200.000	—	—	3
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
– ART. 3, comma 1, primo periodo: Conferimenti al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica per contributi ai consorzi ed alle società consortili (Industria: 6.2.1.8 – Fondo per l'innovazione tecnologica – cap. 7071)	25.000	50.000	—	—	—	1

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
– ART. 3, comma 1, secondo periodo: Conferimenti al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica per investimenti innovativi (Industria: 6.2.1.8 – Fondo per l'innovazione tecnologica – cap. 7071)	50.000	25.000	–	–	–	1
– ART. 3, comma 10: Conferimenti al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica per il miglioramento della rete dei servizi (Industria: 6.2.1.8 – Fondo per l'innovazione tecnologica – cap. 7071)	25.000	25.000	–	–	–	1
– ART. 4, comma 1: Interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel settore di materiali di armamento (Industria: 6.2.1.10 – Riconversione e ristrutturazione industria bellica – cap. 7077)	15.000	15.000	15.000	15.000	2001	2
– ART. 4, comma 2: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 808 del 1985 (Industria: 5.2.1.5 – Credito agevolato all'industria – cap. 7096) .	105.000	105.000	105.000	–	–	3
– ART. 4, comma 3: Interventi nel settore aeronautico (Industria: 5.2.1.5 – Credito agevolato all'industria – cap. 7096)	200.000	200.000	300.000	–	–	3
– ART. 6, comma 1: Conferimento al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (Industria: 6.2.1.9 – Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile – cap. 7076) . . .	10.000	20.000	–	–	–	
– ART. 8, comma 5: Conferimento al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 9, della legge n. 266 del 1997 (Industria: 6.2.1.8 – Fondo per l'innovazione tecnologica – cap. 7072) . . .	60.000	60.000	60.000	120.000	2.002	3
	800.000	900.000	1.005.590	233.500		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
3. *Interventi per calamità naturali.*						
Legge n. 828 del 1982: Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche (Tesoro, **bilancio e programmazione economica:** 7.2.1.1 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate – capp. 8787, 8809)	12.500	12.500	12.500	30.000	2002	3
Legge n. 156 del 1983: Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro, **bilancio e programmazione economica:** 7.2.1.7 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 8797)	2.000	2.000	2.000	6.000	2002	3
Legge n. 879 del 1986: Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità:						
– ART. 1: Contributi alla regione Friuli-Venezia Giulia per il completamento dell'opera di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976 (Tesoro, **bilancio e programmazione economica:** 7.2.1.1 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate – cap. 8787) . . .	20.120	7.000	7.000	42.000	2006	3
– ART. 5: Contributi alla regione Friuli-Venezia Giulia da destinare al centro di riferimento oncologico di Aviano (Tesoro, **bilancio e programmazione economica:** 7.2.1.4 – Edilizia sanitaria – cap. 8796)	1.000	–	–	–	–	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonchè della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (**Tesoro, bilancio e programmazione economica:** 9.2.1.6 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 7422)	27.200	77.200	75.440	350.000	2003	3
Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:						
– ART. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Tesoro, **bilancio e programmazione economica:** 7.2.1.1 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate – cap. 8778)	370.000	400.000	500.000	1.120.000	2004	3
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995 e decreto-legge n. 154 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265 del 1995: Eventi alluvionali prima decade del mese di novembre 1994:						
– ART. 7, comma 1: Ripristino opere pubbliche (Lavori pubblici: 4.2.1.3 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 9087; 6.2.1.9 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 9462)	100.000	300.000	333.000	–	2001	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Decreto-legge n. 560 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 1996: Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995:						
– ART. 15-*bis*, comma 1: Contributo alla regione Umbria per la ricostruzione di immobili privati danneggiati ricompresi nei comuni della Valnerina (Tesoro, **bilancio e programmazione economica:** 7.2.1.7 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 8779)	3.000	–	–	–	–	
– ART. 15-*bis*, comma 2: Contributi per la ricostruzione degli edifici di culto ricompresi nei comuni della Valnerina (Lavori pubblici: 6.2.1.3 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate – cap. 9092)	700	–	–	–	–	
– ART. 15-*ter:* Contributi per opere di edilizia demaniale e di culto nei comuni della Valnerina (Lavori pubblici: 6.2.1.3 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate – cap. 9062) .	500	–	–	–	–	
	537.020	798.700	929.940	1.548.000		
4. *Interventi nelle aree depresse.*						
Legge n. 64 del 1986, articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989, nonchè legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro, **bilancio e programmazione economica:** 7.2.1.8 – Aree depresse – cap. 9012) .	7.750.000	6.000.000	5.667.675	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 275 del 1991: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante « Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno » e decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992:						
– ART. 2: Rifinanziamento autorizzazione di spesa per l'imprenditorialità giovanile (Tesoro, **bilancio e programmazione economica:** 3.2.1.29 – Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno – cap. 7830)	139.500	–	–	–	–	
Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante « Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno »:						
– ART. 1, comma 1: Incentivi industriali (Tesoro, **bilancio e programmazione economica:** 7.2.1.8 – Aree depresse – cap. 9012)	600.000	650.000	–	–	–	3
– ART. 1, comma 8 (Tesoro, **bilancio e programmazione economica:** 7.2.1.8 – Aree depresse – cap. 9012)	300.000	450.000	483.000	50.000	–	3
Decreto-legge n. 41 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 1995: Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse (articolo 9) (Tesoro, **bilancio e programmazione economica:** 7.2.1.8 – Aree depresse – cap. 9012) . .	–	200.000	164.000	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995: Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse (Art. 4) (Tesoro, **bilancio e programmazione economica:** 7.2.1.8 – Aree depresse – cap. 9012) . .	300.000	500.000	1.000.000	2.172.000	—	3
Decreto-legge n. 548 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 641 del 1996: Interventi per le aree depresse e protette (Art. 1) (Tesoro, **bilancio e programmazione economica:** 7.2.1.8 – Aree depresse – cap. 9012)	1.500.000	1.700.000	1.700.000	3.400.000	—	3
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (Art. 1) (Tesoro, **bilancio e programmazione economica:** 7.2.1.8 – Aree depresse – cap. 9012)	1.735.000	2.500.000	3.500.000	4.265.000	—	3
	12.324.500	12.000.000	12.514.675	9.887.000		
5. *Credito agevolato al commercio.*						
Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):						
– ART. 14, undicesimo comma: Integrazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge n. 517 del 1975 e articolo 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174, concernente la disciplina del commercio (Industria: 6.2.1.2 – Credito agevolato al commercio – cap. 7091)	16.000	67.000	—	—	—	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
– ART. 11, comma 12: Rifinanziamento legge n. 517 del 1975, concernente la disciplina del commercio (Industria: 6.2.1.2 – Credito agevolato al commercio – cap. 7091)	30.000	50.600	–	–	–	3
– ART. 11, commi 15 e 16: Contributi per la realizzazione dei mercati agroalimentari e articolo 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174 (Industria: 6.2.1.2 – Credito agevolato al commercio – cap. 7093) . .	50.000	50.000	96.000	–	–	3
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
– ART. 3, comma 3: Rifinanziamento legge n. 517 del 1975, concernente la disciplina del commercio (Industria: 6.2.1.2 – Credito agevolato al commercio – cap. 7091)	55.000	–	–	–	–	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
– ART. 15, comma 23: Integrazione del fondo di cui all'articolo 6 della legge n. 517 del 1975 (Industria: 6.2.1.2 – Credito agevolato al commercio – cap. 7091)	49.000	32.400	104.000	209.600	2001	3
	200.000	200.000	200.000	209.600		
6. *Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia.*						
Legge n. 19 del 1991 e decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe:						
– ART. 2, comma 10: Contributi speciali alla regione Friuli-Venezia Giulia. *(e)* (Tesoro, **bilancio e programmazione economica:** 7.2.1.14 – Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome – cap. 8775)	35.960	–	–	–	–	
– ART. 7: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione del piano regionale di sviluppo (Tesoro, **bilancio e programmazione economica:** 7.2.1.14 – Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome – cap. 8777)	36.630	–	–	–	–	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Decreto-legge n. 408 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 515 del 1996: Interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia:						
– ART. 1: Programmi finalizzati alla salvaguardia di Venezia, della sua laguna ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico:						
Tesoro, **bilancio e programmazione economica:** 3.2.1.40 – Interventi per Venezia – capp. 7864, 7865	11.000	11.000	11.000	–	–	3
Lavori pubblici: 2.2.1.4 – Interventi per Venezia – capp. 9425, 9453, 9454	43.800	43.800	43.800	–	–	3
Trasporti e navigazione: 3.2.1.1 – Aeroporti – cap. 7513; 10.2.1.1 – Opere marittime e portuali – cap. 8092	3.400	3.400	3.400	–	–	3
Università e ricerca: 2.2.1.2 – Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – capp. 7107/P, 7108/P .	1.800	1.800	1.800	–	–	3
	132.590	60.000	60.000	–		
7. *Provvidenze per l'editoria.*						
Legge n. 250 del 1990: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini a favore delle imprese radiofoniche per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (Presidenza: 17.2.1.1 – Imprese radiofoniche ed editoriali – cap. 7406)	20.000	20.000	20.000	–	–	1
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
– ART. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: 3.2.1.5 – Editoria libraria – cap. 7908) .	5.000	5.000	5.000	25.000	2005	3
	25.000	25.000	25.000	25.000		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
8. *Edilizia residenziale e agevolata.*						
Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro, **bilancio e programmazione economica:** 3.2.1.14 – Edilizia abitativa – cap. 7795)	–	–	–	421.900	–	
9. *Mediocredito centrale.*						
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):						
– ART. 18: commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, **bilancio e programmazione economica:** 3.2.1.8 – Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera – cap. 7775) . . .	–	–	–	133.400	–	
Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):						
– ART. 9, comma sesto: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, **bilancio e programmazione economica:** 3.2.1.8 – Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera – cap. 7775)	50.000	50.000	50.000	94.600	2001	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
– ART. 11, comma 6: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, **bilancio e programmazione economica:** 3.2.1.8 – Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera – cap. 7775)	50.000	50.000	50.000	84.600	2001	3
Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia:						
– ART. 1, comma 1, lettera *c)*: Fondo contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro, **bilancio e programmazione economica:** 3.2.1.8 – Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera – cap. 7775)	47.000	–	–	–	–	
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Eventi alluvionali prima decade del mese di novembre 1994:						
– ART. 2, comma 1: Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti concessi (Tesoro, **bilancio e programmazione economica:** 3.2.1.8 – Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera – cap. 7775)	70.000	70.000	70.000	756.000	2004	3
– ART. 2, comma 6: Fondo centrale di garanzia (Tesoro, **bilancio e programmazione economica:** 3.2.1.8 – Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera – cap. 7898)	30.000	40.000	–	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
– ART. 12, comma 1: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro, **bilancio e programmazione economica:** 3.2.1.8. – Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera – cap. 7775)	75.000	75.000	75.000	525.000	2007	3
– ART. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, **bilancio e programmazione economica:** 3.2.1.8. – Sviluppo delle esportazioni e della domanda estera – cap. 7775)	100.000	100.000	100.000	600.000	2006	3
	422.000	385.000	345.000	2.193.600		
10. *Artigiancassa.*						
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
– ART. 3, comma 6: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, **bilancio e programmazione economica:** 3.2.1.26 – Artigiancassa – cap. 7743)	20.000	–	–	–	–	
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
– ART. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Tesoro, **bilancio e programmazione economica:** 3.2.1.26 – Artigiancassa – cap. 7743)	50.000	50.000	50.000	119.750	2001	3
Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, **bilancio e programmazione economica:** 3.2.1.26 – Artigiancassa – cap. 7743)	50.000	50.000	50.000	79.750	2001	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia:						
– ART. 1, comma 1, lettera *a):* Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, **bilancio e programmazione economica:** 3.2.1.26 – Artigiancassa – cap. 7743) . .	40.000	–	–	–	–	
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
– ART. 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, **bilancio e programmazione economica:** 3.2.1.26 – Artigiancassa – cap. 7743)	100.000	75.000	75.000	525.000	2007	3
	260.000	175.000	175.000	724.500		
11. *Interventi nel settore dei trasporti.*						
Legge n. 189 del 1983: Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (Tesoro, **bilancio e programmazione economica:** 3.2.1.35 – Sistemi ferroviari passanti – cap. 7811)	77.600	90.000	–	–	–	3
Decreto-legge n. 517 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 611 del 1996: Interventi nel settore dei trasporti:						
– ART. 1, comma 1: Contributi per lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa (Trasporti e navigazione: 2.2.1.6 – Trasporto rapido di massa – cap. 7279)	100.000	100.000	100.000	–	–	3
– ART. 1, comma 3: Oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti dalle ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa (Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 – Trasporti in gestione diretta ed in concessione – cap. 7304)	–	150.000	150.000	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997):						
– ART. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (a) (Tesoro, **bilancio e programmazione economica:** 3.2.1.22 – Ferrovie dello Stato – cap. 8023)	8.000.000	7.500.000	6.500.000	28.373.000	2005	3
	8.177.600	7.840.000	6.750.000	28.373.000		
12. *Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine.*						
Legge n. 521 del 1988: Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:						
– ART. 27: Programma di costruzione di nuove sedi di servizio *(c)* (Lavori pubblici: 6.2.1.1 – Edilizia di servizio – cap. 8438)	167.000	—	—	—	—	
13. *Interventi nel settore della ricerca.*						
Decreto-legge n. 547 del 1994 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia:						
– ART. 1, comma 1, lettera *d):* Fondo per la ricerca applicata (Università e ricerca: 4.2.1.2 – Ricerca applicata – cap. 7551)	60.000	—	—	—	—	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali:						
– ART. 3: Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca: 4.2.1.1 – Ricerca scientifica – cap. 7520)	20.000	–	–	–	–	
Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca:						
– ART. 6, comma 3: Finanziamento INFM (Università e ricerca: 4.2.1.1 – Ricerca scientifica – cap. 7526/p)	15.000	15.000	15.000	–	–	2
– ART. 6, comma 3: Sincrotrone Trieste e Grenoble (Università e ricerca: 4.2.1.3 – Accordi internazionali per la ricerca scientifica – cap. 7528)	7.000	7.000	7.000	–	–	2
– ART. 6, comma 3: Osservatori astronomici e astrofisici (Università e ricerca: 2.2.1.2 – Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – cap. 7111)	–	8.000	8.000	8.000	–	3
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
– ART. 5: Interventi nel settore della ricerca scientifica (Università e ricerca: 4.2.1.1 – Ricerca scientifica – cap. 7533; 4.2.1.3 – Accordi internazionali per la ricerca scientifica – cap. 7528)	73.000	67.000	–	–	–	
	175.000	97.000	30.000	8.000		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
14. *Interventi a favore dell'industria navalmec-canica.*						
Decreto-legge n. 535 del 1996 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996: Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonchè interventi per assicurare taluni collegamenti aerei:						
– ART. 14, comma 1, lettera *c):* Contributi alle imprese di costruzione navale (Trasporti e navigazione: 6.2.1.1 – Imprese navalmeccaniche e armatoriali – cap. 7703)	40.000	40.000	40.000	—	—	3
– ART. 14, comma 1, lettera *d):* Contributi in favore delle imprese armatoriali (Trasporti e navigazione: 6.2.1.1 – Imprese navalmeccaniche e armatoriali – cap. 7706)	40.000	40.000	40.000	—	—	3
Legge n. 261 del 1997: Rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore:						
– ART. 1, comma 1, lettera *a):* Contributi alle imprese di costruzione navale (Trasporti e navigazione: 6.2.1.1 – Imprese navalmeccaniche e armatoriali – cap. 7703)	15.000	15.000	15.000	—	—	3
– ART. 1, comma 1, lettera *b):* Contributi alle imprese di costruzione navale (Trasporti e navigazione: 6.2.1.1 – Imprese navalmeccaniche e armatoriali – cap. 7703)	20.000	90.000	90.000	—	—	3
– ART. 1, comma 1, lettera *c):* Contributi in favore delle imprese armatoriali (Trasporti e navigazione: 6.2.1.1 – Imprese navalmeccaniche e armatoriali – cap. 7706)	70.000	145.000	145.000	—	—	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
– ART. 4, comma 3: Concorso dello Stato alla ricapitalizzazione della società Fincantieri (Tesoro, **bilancio e programmazione economica:** 3.2.1.1 – Imprese navalmeccaniche e armatoriali – cap. 8016)	20.000	20.000	20.000	–	–	3
– ART. 5, comma 6: Versamento al fondo centrale di garanzia per il credito navale (Tesoro, **bilancio e programmazione economica:** 3.2.1.1 – Imprese navalmeccaniche e armatoriali – cap. 7839)	20.000	20.000	20.000	–	–	3
– ART. 6, comma 7: Contributi all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e al Centro studi di tecnica navale (CETENA) (Trasporti e navigazione: 6.2.1.1 – Imprese navalmeccaniche e armatoriali – cap. 7710)	5.000	10.000	10.000	–	–	3
	230.000	380.000	380.000	–		
15. *Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano.*						
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)						
– ART. 14, comma 1: Incremento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1 della legge n. 449 del 1985 *(d)* (Trasporti e navigazione: 3.2.1.1 – Aeroporti – cap. 7509)	200.000	171.980	–	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
16. *Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione.*						
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
– ART. 7, comma 15: Programma straordinario per la viabilità generale per gli anni 1987-1990 (Lavori pubblici: 5.2.1.3 – Ente nazionale per le strade – cap. 7274)	50.000	87.650	—	—	—	3
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997)						
– ART. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Lavori pubblici: 5.2.1.2 – Opere stradali – cap. 7277)	20.000	20.000	20.000	320.000	2016	3
– ART. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Lavori pubblici: 5.2.1.2 – Opere stradali – cap. 7278)	20.000	20.000	20.000	320.000	2016	3
Decreto-legge n. 67 del 1997 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (Lavori pubblici: 5.2.1.2 – Opere stradali – cap. 7279)	100.000	100.000	—	—	2001	3
	190.000	227.650	40.000	640.000		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
17. *Edilizia penitenziaria e giudiziaria.*						
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
– ART. 7, comma 6: Completamento delle opere di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena *(a)* (Lavori pubblici: 6.2.1.6 – Edilizia penitenziaria – cap. 8404)	150.000	100.000	98.390	–	–	3
Decreto-legge n. 479 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 579 del 1996: Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria:						
– ART. 2: Predisposizione di autorimesse e di strutture per l'alloggiamento del personale (Lavori pubblici: 6.2.1.6 – Edilizia penitenziaria – cap. 8424) . . .	27.000	–	–	–	–	
	177.000	100.000	98.390	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
21. *Interventi in agricoltura.*						
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:						
– ART. 1, comma 2: Opere di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione *(a)* (Politiche agricole: 6.2.1.1 – Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario – cap. 8217)	87.800	–	–	–	–	
Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia:						
– ART. 1, comma 2: Programma di opere di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione (Politiche agricole: 6.2.1.1 – Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario – cap. 8217)	48.000	–	–	–	–	
	135.800	–	–	–		
22. *Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi.*						
Legge n. 242 del 1997: Rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545: Consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi:						
(Lavori pubblici: 6.2.1.16 – Patrimonio culturale non statale – cap. 8714)	–	18.500	18.500	–	–	3
(Beni culturali: 4.2.1.2 – Patrimonio culturale non statale – cap. 8113; 4.2.1.3 – Patrimonio culturale statale – cap. 8028)	–	6.500	6.500	–	–	3
	–	25.000	25.000	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
24. *Impiantistica sportiva.*						
Legge n. 289 del 1989: Rifinanziamento delle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92, per la realizzazione di impianti sportivi (Presidenza: 14.2.1.2 – Impianti sportivi – cap. 7834)	4.000	4.000	—	—	—	3
Legge n. 412 del 1991: Disposizioni in materia di finanza pubblica:						
– ART. 27, comma 3: Finanziamento interventi di cui al decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987 (Presidenza: 14.2.1.2 – Impianti sportivi – cap. 7834)	20.000	20.000	20.000	20.000	2001	3
	24.000	24.000	20.000	20.000		
25. *Sistemazione aree urbane.*						
Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria (Presidenza: 11.2.1.1 – Interventi nelle grandi città – cap. 7652) . . .	—	40.000	—	—	—	2
26. *Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali.*						
Decreto-legge n. 630 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 1997: Finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996 (Articolo 1-*bis*) (Tesoro, **bilancio e programmazione economica:** 7.1.2.10 – Ripiano *deficit* spesa sanitaria – cap. 5954)	2.880.000	320.000	—	—	—	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
27. *Interventi diversi.*						
Legge n. 218 del 1990: Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico (Tesoro, **bilancio e programmazione economica:** 3.2.1.28 – Istituti di credito di diritto pubblico – cap. 8017)	25.000	50.000	50.000	—	—	3
Legge n. 10 del 1991 e legge n. 537 del 1993: – ART. 12, comma 1: Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (Industria: 6.2.1.13 – Piano energetico nazionale – capp. 7082, 7083, 7085, 7086) . .	20.000	—	—	—	—	
Legge n. 358 del 1991: Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze (articolo 9, comma 4) *(e)* (Finanze: 2.2.1.1 – Edilizia di servizio – cap. 7853; 3.2.1.1 – Edilizia di servizio – cap. 8503; 4.2.1.1 – Edilizia di servizio – cap. 8504; 5.2.1.1 – Edilizia di servizio – cap. 8505; 6.2.1.1 – Edilizia di servizio – cap. 8506; 7.2.1.1 – Edilizia di servizio – cap. 8507)	184.000	72.048	—	—	—	
Legge n. 56 del 1992: Concessione di un contributo straordinario per il progetto Giacomo Leopardi nel mondo (Beni culturali: 3.2.1.3 – Progetto Leopardi – cap. 7905)	1.000	1.000	2.000	—	—	3
Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale (Tesoro, **bilancio e programmazione economica:** 7.2.1.15 – accordi ed organismi internazionali – cap. 9011)	20.000	—	—	—	—	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:						
ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-*bis:* Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro, **bilancio e programmazione economica:** 7.2.1.12 – Interventi straordinari per la Calabria – cap. 8789)	40.000	–	–	–	–	3
Legge n. 317 del 1993: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica:						
– ART. 4: Completamento piani di ricostruzione post-bellica (Lavori pubblici: 6.2.1.9 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 9310)	34.000	50.000	–	–	–	3
Decreto-legge n. 248 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 402 del 1994: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale (Tesoro: 7.2.1.14 – Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome – cap. 8788)	150.000	174.300	–	–	–	2
Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia:						
– ART. 1, comma 1, lettera *b):* Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (Tesoro, **bilancio e programmazione economica:** 3.2.1.13 – Cooperazione allo sviluppo – cap. 8187)	50.000	–	–	–	–	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Decreto-legge n. 630 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 1997: Finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996. Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (articolo 1-*bis*) (Tesoro, **bilancio e programmazione economica:** 7.2.1.4 – Edilizia sanitaria – cap. 8810)	670.000	1.830.000	—	—	—	3
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:						
– ART. 5: Opere di ampliamento e ammodernamento delle infrastrutture aereoportuali (Trasporti e navigazione: 3.2.1.1 – Aeroporti – cap. 7515)	45.000	45.000	45.000	—	—	3
Decreto-legge n. 117 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1997: Interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale (articolo 1, comma 9) (Beni culturali: 2.2.1.4 – Prevenzione e sicurezza del patrimonio culturale – cap. 7553) . .	20.000	20.000	20.000	140.000	2007	3
Legge n. 196 del 1997: Norme in materia di promozione dell'occupazione (articolo 25) (Tesoro, **bilancio e programmazione economica:** 7.2.1.18 – Occupazione – cap. 9013)	1.000.000	300.000	—	200.000	—	3
Legge n. 251 del 1997: Integrazione del finanziamento agli Istituti italiani di cultura e per la concessione di borse di studio, e finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sede di istituti (articolo 2) (Affari esteri: 4.2.1.1 – Edilizia di servizio – cap. 8001)	3.000	3.000	3.000	3.000	2001	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1998	1999	2000	2001 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 266 del 1977: Interventi urgenti per l'economia:						
– ART. 16, comma 1: Fondo nazionale interventi regionali del settore del commercio e del turismo (Industria: 6.2.1.2 – Credito agevolato al commercio – cap. 8050)	50.000	50.000	–	–	–	3
– ART. 16, comma 2: Credito agevolato al settore del commercio e del turismo (Industria: 6.2.1.2 – Credito agevolato al commercio – cap. 7091)	30.000	30.000	–	–	–	3
Legge n. 270 del 1997: Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio (articolo 3) (Presidenza: 19.2.1.2 – Giubileo 2000 – cap. 7902) . .	1.200.000	800.000	–	–	–	3
Legge n. 276 del 1997: Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente, nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari:						
– ART. 14, comma 7: Strutture mobiliari (Giustizia: 4.2.1.2 – Attrezzature e impianti – cap. 7010)	10.000	10.000	10.000	–	–	3
Disegno di legge collegato alla legge finanziaria (Atto Camera n. 4534-A): Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica:						
– ART. **46**, comma 12: Apporto al capitale sociale dell'Ente poste italiane (Tesoro, **bilancio e programmazione economica:** 3.2.1.20 – Ente poste italiane – cap. 8024)	–	1.000.000	1.000.000	1.000.000	–	
	3.552.000	4.435.348	1.130.000	1.343.000		
Totale . . .	30.622.740	28.204.678	23.728.595	45.627.100		

NOTA

Alla relazione generale della V Commissione sono allegate, in appositi stampati, le relazioni delle Commissioni permanenti (A.C. 4356/4355-A, allegato n. 1), le relazioni di minoranza delle Commissioni permanenti (A.C. 4356/4355-A, allegato n. 2) e gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalle Commissioni (A.C. 4356/4355-A, allegato n. 3).

Sono state altresì presentate relazioni generali di minoranza dai deputati: Pagliarini (n. 4356/4355-A-bis); Peretti (n. 4356/4355-A-ter); Teresio Delfino (n. 4356-4355-A-quater); Bono (4356/4355-A-quinquies).

DDL13-4356-4355A
Lire 6300